

IL SETACCIO

settimanale di informazione associativa

n° 1/21

Lunedì 28 Dicembre 2020



Assemblee elettive 2020/21

GENERARE FUTURO

Il dovere di costruire
una nuova realtà

SPECIALE ASSEMBLEA TERRITORIALE

GENERARE FUTURO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO COMITATO PROVINCIALE DI TORINO



Sedi Operative e Segreterie: Impianto Sportivo "CSI BOSSO" tel. 011/2205255 Impianto Sportivo "CSI CERTEZZA" tel. 011/2409428

WWW.CSI-TORINO.IT

email: segreteria@csi-torino.it; sport@csi-torino.it; formazione@csi-torino.it; presidenza@csi-torino.it



Roma, 4 novembre 2020

A tutti i Presidenti FSN DSA EPS AB

Cari Presidenti,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di svolgimento delle assemblee elettive federali ribadiamo quanto già rappresentato e condiviso con il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'attuale legislazione di urgenza emanata dal Governo in materia di contenimento del contagio consente lo svolgimento delle assemblee federali, anche alla luce di una interpretazione delle norme in vigore fornita dal suddetto Dipartimento in data 21 ottobre u.s, su richiesta del CONI. Ai soli fini dell'applicazione delle norme emergenziali in vigore, infatti, le FSN/DSA/EPS/AB possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga "per motivate ragioni" prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla c.d. "modalità a distanza".

Inoltre, anche alla luce del nuovo DPCM di oggi 4 novembre, così come confermato per le vie brevi dal Dipartimento per lo Sport, saranno consentiti gli spostamenti extra/intra comunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblici per tutte le persone fisiche impegnate nelle sessioni assembleari elettive quali convocati aventi diritto al voto o loro delegati.

Ovviamente la raccomandazione per tutti continuerà sempre ad essere quella di porre la massima attenzione ed il massimo rigore nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e che siano sempre rispettati il distanziamento sociale, le precauzioni igienico sanitarie ed il costante utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

con molto sportivo

Giovanni Malagò



- Alle Società sportive affiliate
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato
- Ai Revisori dei conti

e, p.c.

- Alla Presidenza nazionale CSI
- LORO SEDI**

Oggetto: *Convocazione dell'Assemblea Ordinaria del Comitato CSI TORINO*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 49 dello Statuto, del vigente regolamento elettorale, è convocata l'Assemblea ordinaria del Comitato territoriale C.S.I. di Torino:

- in prima convocazione per il giorno Venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 9:00 presso l'Impianto Sportivo "CSI BOSSO", Strada Lanzo 200- Torino; in seconda convocazione:

SABATO 30 GENNAIO 2021 alle ore 14:00
presso l'Impianto Sportivo "CSI BOSSO" Strada Lanzo 200- Torino

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica dei poteri;
2. Elezione delle commissioni assembleari;
3. Relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento del Comitato;
4. Dibattito;
5. votazione di documenti e mozioni;
6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti e dei delegati all'assemblea regionale e nazionale;
7. Varie ed eventuali.

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, devono farne richiesta scritta al Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea e cioè entro il 19/1/2021.

Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, modello per il conferimento di delega ad altra società all'Assemblea.

Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto al voto.

Nel rispetto delle norme in materia di misure di contenimento della pandemia COVID-19, nell'eventualità di inserimento in nuovo DPCM o Ordinanza Regionale di ulteriori norme restrittive, in caso fosse necessario modificare le modalità di svolgimento della stessa Assemblea le variazioni saranno comunicate alle società aventi diritto al voto con le medesime modalità utilizzate per la presente convocazione (e-mail ad affiliate aventi diritto e pubblicazione sul sito csi-torino.it)

Cordiali saluti.

Torino, 28 dicembre 2020

Il Presidente del Comitato

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2020/2024

NOTA DELEGA AD ALTRO SOCIO

Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante (Presidente) ovvero del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di un altro membro dell'organo amministrativo (art. 49, co. 4, Statuto).

Ogni società affiliata (ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, co. 5, dello Statuto), può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altra società affiliata. **La delega va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società delegante, il quale allega copia del proprio documento di riconoscimento.**

La delega può essere consegnata via mail all'indirizzo di posta elettronica: segreteria@csi-torino.it

Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altre **n. 3 società affiliate.**



CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI TORINO

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024

DELEGA AD ALTRO SOCIO

__l__ sottoscritt__ _____
nome *cognome*

legale rappresentante della _____
denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l'A.S.2020/2021 presso il Comitato Territoriale

DELEGA

la Società/Associazione Sportiva _____
denominazione della società

a rappresentare la predetta Società/Associazione Sportiva all'Assemblea del Comitato Territoriale
CSI del 30 gennaio 2021

_____, _____
località *data*

firma



ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

CANDIDATURA A PRESIDENTE TERRITORIALE

__l__ sottoscritt__ _____
nome *cognome*

nat__ a _____ il _____
comune di nascita *data di nascita*

residente a _____ Via _____ n° _____
comune di residenza *Via*

tesserato per l'A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale di Torino

alla _____ con tessera n° _____
denominazione della società

presenta la propria candidatura a Presidente Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
TORINO

Dichiara a tal fine:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- ☐ di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'art. 58 dello Statuto;
- ☐ di non incorrere nella causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto;
- ☐ di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018;
- ☐ di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato.

_____, _____
località *data*

Firma



ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

CANDIDATURA A CONSIGLIERE TERRITORIALE

__l__ sottoscritt__ _____
nome *cognome*

nat__ a _____ il _____
comune di nascita *data di nascita*

residente a _____ Via _____ n° _____
comune di residenza *Via*

tesserato per l'A.S. 2020/2021 presso il Comitato Territoriale di Torino

alla _____ con tessera n° _____
denominazione della società

presenta la propria candidatura a Consigliere Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
TORINO

Dichiara a tal fine:

- ☐ di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall'art. 56 dello Statuto; CSI;
- ☐ di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'art. 58 dello Statuto;
- ☐ di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018;
- ☐ di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato;

_____, _____
località *data*

firma



ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE

__l__ sottoscritt__ _____
nome *cognome*

nat__ a _____ il _____
comune di nascita *data di nascita*

residente a _____ Via _____ n° _____
comune di residenza *Via*

presenta la propria candidatura a Revisore dei Conti Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
TORINO

Dichiara a tal fine:

1. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti:

☐ Titolo di studio _____
(indicare esattamente il titolo di studio conseguito)

☐ Avere aver maturato la seguente professionalità specifica _____

(indicare dettagliatamente)

☐ eventuale iscrizione all'Albo dei Revisori dei Conti di seguito precisato: _____

(specificare l'Albo)

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall'art. 56 dello Statuto CSI;

3. Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'art. 58 dello Statuto CSI;

4. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato.

località _____ *data* _____
_____ , _____

Firma



ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A PRESIDENTE TERRITORIALE

__l__ sottoscritt__ _____
nome *cognome*

legale **rappresentante** **della**

denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l'A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale
di TORINO Codice di affiliazione _____

sottoscrive la candidatura a Presidente Territoriale di

nome *cognome*

_____, _____
località *data*

firma



ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE

__l__ sottoscritt _____
nome *cognome*

legale rappresentante della

denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l'A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale
di TORINO Codice di affiliazione _____

sottoscrive la candidatura a Revisore dei Conti Territoriale di

nome *cognome*

_____, _____
località *data*

firma



ASSEMBLEA TERRITORIALE quadriennio 2020/2024

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A CONSIGLIERE TERRITORIALE

__l__ sottoscritt__ _____
nome *cognome*

legale rappresentante della

denominazione della società

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l'A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale
di TORINO Codice di affiliazione _____

sottoscrive la candidatura a Consigliere Territoriale di

nome *cognome*

_____, _____
località *data*

firma

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI COMITATI TERRITORIALI ANNO 2020

Definizione e criteri regolamentari

1. L'Assemblea del Comitato è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale ed è regolata dall'art. 49 dello Statuto; essa è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al CSI alla data della sua convocazione.
2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva del Comitato per l'anno 2020.

Periodo di svolgimento

3. L'Assemblea territoriale elettiva è convocata dal Presidente Territoriale nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 2 dello Statuto.
Per il quadriennio 2020 – 2024 l'Assemblea Territoriale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 25.10.2020 ed il 31.01.2021.
L'Assemblea territoriale elegge il Presidente del comitato, il Consiglio territoriale, il Revisore dei Conti del Comitato ed il suo supplente. Sulla base delle risultanze elettorali viene altresì composta la graduatoria dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Convocazione

4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato, su conforme delibera del Consiglio territoriale, almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati.
5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
 - a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla convocazione dell'assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs. 117/2017) e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di esecuzione.
 - b) alle società già affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell'affiliazione entro ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea. Non hanno diritto di voto all'Assemblea le società che, entro il medesimo termine delle ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea, non risultino in regola con le Norme Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato il Presidente e/o almeno 3 dirigenti in totale, ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 5 tesserati.

6. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea deve essere depositato presso la sede del Comitato l'elenco delle società sportive regolarmente affiliate e per ciò aventi titolo a partecipare all'Assemblea stessa con diritto di voto. Tale elenco va tenuto aggiornato inserendo le società escluse per mancato rinnovo della affiliatazione o mancato rispetto delle Norme di Tesseramento che nel frattempo, regolarizzando la propria posizione, acquisiscono il diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire anche in maniera informatica.

7. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali.

8. Il Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, la Presidenza del Comitato nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle Assemblee associative e comunque all'atto della convocazione dell'Assemblea territoriale, la "Commissione per i Poteri e le Garanzie", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per l'elezione del Presidente del Comitato, del Consiglio territoriale, del Revisore dei Conti del Comitato;
- garantire il diritto di partecipazione e di voto delle società sportive all'Assemblea territoriale accertare e procedere al loro relativo accredito;
- organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il Presidente.

La Commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione per i Poteri e le Garanzie non devono fare parte degli organi associativi del Comitato in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche territoriali per le quali l'Assemblea dovrà votare.

Il componente della Commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico in Commissione e deve essere sostituito dal Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, dalla Presidenza con un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della Commissione.

9. Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco delle società sportive aventi diritto di voto è ammesso il ricorso degli interessati direttamente alla Commissione Poteri e Garanzie che sottopone immediatamente la controversia alla Assemblea, la quale delibera a maggioranza. Avverso a tale delibera è ammesso il ricorso in ultima istanza al Consiglio Nazionale CSI, il quale, nella prima riunione utile, deciderà in merito alla validità o meno della Assemblea territoriale.

Partecipazione e deleghe

10. Oltre al Presidente del Comitato territoriale, partecipano all'Assemblea con facoltà di parola:

- i Vice Presidenti del Comitato;
- i componenti la Presidenza territoriale
- i componenti del Consiglio del Comitato;
- il Revisore dei Conti del Comitato.

I lavori dell'assemblea sono aperti a tutti i tesserati del CSI, che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

11. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante (Presidente) ovvero del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di un altro membro dell'organo amministrativo (art. 49, co. 4, Statuto).

12. Ogni affiliato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, co. 5, dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato.

La delega va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società delegante, il quale allega copia del proprio documento di riconoscimento. La delega può essere consegnata a mano, ovvero inviata per posta elettronica o fax, prima dell'accredito della società delegata.

13. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altri affiliati nella seguente misura:

- 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti;
- 2 deleghe fino a 200 affiliati votanti;
- 3 deleghe fino a 500 affiliati votanti;
- 4 deleghe fino a 1000 affiliati votanti;
- 5 deleghe oltre 1000 affiliati votanti;

Svolgimento dell'assemblea territoriale

14. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, la Commissione per i Poteri e le Garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando gli affiliati intervenuti, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando gli stessi per la partecipazione all'Assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà più una delle affiliate aventi diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 50 dello Statuto).

15. All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il Presidente del Comitato dichiara aperta l'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

16. Il Presidente del Comitato, dichiarata aperta l'Assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'Assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri del Comitato presenti.

17. Vengono quindi elette le Commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli eventuali scrutatori nel numero richiesto dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'Assemblea.

18. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'Assemblea territoriale sono assicurati dal coordinatore del Comitato preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'Assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

19. Aperti i lavori, il Presidente svolge, a nome del Consiglio del Comitato, la relazione sull'andamento del comitato. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione.

20. Durante il corso dei lavori il Presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da un solo affiliato tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'Assemblea.

Il Presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

21. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 50 dello Statuto su ogni argomento l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

22. I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi del Comitato.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal Presidente.

23. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi del Comitato, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea su proposta del Presidente.

24. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso la sede del Comitato gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della Commissione per i Poteri e le Garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo o all'integrazione degli organi territoriali (questi ultimi soltanto se si tratta di Assemblea elettiva).

Il Presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia al Comitato Regionale e alla Presidenza Nazionale una copia degli atti dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione.

Norme particolari

Criteri generali per l'elezione degli Organi territoriali

25. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni

Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;

f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali viene effettuata dall'Assemblea territoriale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 50 Statuto).

26. Nella Regione Valle d'Aosta gli Organi territoriali assumono anche le funzioni e le competenze di quello regionale.

Elezione del Presidente del Comitato territoriale

27. L'assemblea Territoriale elegge il Presidente del Comitato territoriale ogni quattro anni con elezione diretta e segreta.

28. Il Presidente del Comitato territoriale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 4, Legge n. 8/2018.

29. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto, fatto eventualmente salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, Legge 8/2018.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

30. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere sottoscritta da almeno 5 affiliati. Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di Presidente di Comitato. La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

31. Le candidature alla carica di Presidente di Comitato, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

32. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

33. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione del Presidente del Comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

34. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

35. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale a tutti i candidati alla carica di Presidente del Comitato deve essere garantito pari accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma.

Nell'ipotesi in cui un candidato si senta negata tale opportunità, potrà adire la Commissione per i Poteri e le Garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli Organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

36. Nel corso dell'Assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di Presidente del Comitato per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica. Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'Assemblea all'apertura dei suoi lavori.

37. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'Assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ogni Società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere 1 (una) sola preferenza.

38. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

39. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente dell'Assemblea il quale comunica i risultati.

40. È proclamato eletto Presidente del Comitato Territoriale:

a) Il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) Nell'ipotesi in cui il Presidente Provinciale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21, co. 1, dello Statuto, per essere confermato, deve altresì aver raggiunto una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti (art. 21bis, co. 1, St.).

d) Nell'ipotesi in cui il Presidente Territoriale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Nella seconda votazione, il Presidente uscente è eletto solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, il Consiglio territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva e il Presidente uscente non sarà più candidabile (art. 21bis, co. 2, St.). Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio del Comitato territoriale

41. Il Consiglio del Comitato territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto, è così determinata:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 8 consiglieri;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 12 consiglieri;

- nei Comitati con oltre 400 associati: 16 consiglieri.
- La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2020.

42. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nei Comitati che eleggono 8 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono 12 consiglieri: almeno quattro candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono 16 consiglieri: almeno cinque candidati di ogni genere.

43. Possono candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Territoriale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

44. La candidatura alla carica di Consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

45. Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere deve essere sottoscritta da un numero di affiliati con diritto di voto aventi sede nel territorio del Comitato che è così determinato:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 2 sottoscrizioni;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 3 sottoscrizioni;
- nei Comitati con oltre 400 associati: 4 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da eleggere.

46. Le candidature alla carica di Consigliere territoriale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

47. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

48. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei Consiglieri territoriali nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

49. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti gli affiliati del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

50. Ciascun candidato alla carica di Consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'Assemblea elettiva del Comitato.

51. Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

52. In relazione al numero di consiglieri territoriali da eleggere, ogni elettore può esprimere, mediante l'apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 preferenze,
- nei Comitati composti da 12 consiglieri: 3 preferenze.
- nei Comitati composti da 16: 4 preferenze.

53. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

54. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri territoriali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 16 nei comitati che eleggono sedici consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 12 nei comitati che eleggono dodici consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 8 nei comitati che eleggono otto consiglieri.

Elezione del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali

55. L'Assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti territoriale effettivo ed un suo supplente (art. 55 Statuto).

Possono candidarsi a revisore dei conti territoriale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

56. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.
- Ciascuna candidatura alla carica di revisore dei conti territoriale deve essere sottoscritta da almeno un numero di affiliati pari a quelli necessari alla candidatura a consigliere territoriale.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei revisori dei conti da eleggere

57. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti territoriale vanno presentate presso la sede del Comitato Territoriale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici del Comitato Territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

58. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

59. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

60. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno

successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

61. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

62. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Territoriale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Territoriale nonché il suo supplente.

Norme generali relative alle candidature

63. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

64. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere territoriale in più comitati. Qualora ciò si verificasse, la Commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per il comitato nel quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

65. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;

b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57, co. 2, St.).

66. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

67. Il voto per l'elezione di tutti gli organi del Comitato deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'Assemblea territoriale dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 (un) voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

68. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della Commissione per i Poteri e le Garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'Assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche del Comitato.

69. Ciascun delegato vota, per ogni affiliato che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la società per la quale è tesserato. Deve presentarsi al seggio esibendo il documento di accredito all'Assemblea e il proprio documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

70. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

71. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi similari isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

72. Le schede per l'elezione dei vari organi - Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti - devono essere di colore diverso.

73. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

74. Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del Presidente del Comitato;
- b) la scheda per l'elezione del Consiglio del Comitato;
- c) la scheda per l'elezione del Revisore dei Conti del Comitato.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire la segretezza del voto.

75. Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

76. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, la Commissione per i Poteri e le Garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del Presidente del Comitato;
- elezione del Consiglio del Comitato;
- elezione del Revisore dei Conti del Comitato;

77. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal Presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla Commissione per i Poteri e le Garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

78. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla Commissione per i Poteri e le Garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

79. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al Presidente dell'Assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.



**TESTO UNICO
DELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI ELETTORALI
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
CENTRALI, REGIONALI E TERRITORIALI CSI**

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 2021

Definizione e criteri regolamentari

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del CSI (art. 14 Statuto), è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza (art. 15 St.) e può svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria (art. 16 St.).

2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva dell'anno 2021 e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

Periodo di svolgimento

3. L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni e celebrata nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 16, comma 1, St.) e, per l'anno 2021, nel periodo intercorrente tra il 01.03 ed il 15.03.2021.

L'assemblea nazionale elettiva elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri e, ogniqualevolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali (art. 16, comma 3, St.).

Composizione dell'Assemblea Nazionale elettiva

4. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale.

I predetti rappresentanti avranno diritto ad un solo voto e non potranno partecipare per delega all'Assemblea (art. 15 St.).

5. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita altresì dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità (art. 15 St.):

- a) Comitati Territoriali con numero di affiliati fino a 50: n. 1 delegato;
- b) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 51 e 150: n. 2 delegati;
- c) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 151 e 300: n. 3 delegati;
- d) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 301 e 500: n. 4 delegati;
- e) Comitati Territoriali con numero di affiliati da 501 affiliati ed oltre: n. 5 delegati.

Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla data del 30.06.2020 (data entro la quale verrà convocata l'Assemblea elettiva Nazionale).

Il numero dei voti attribuiti dovrà essere diviso per il numero dei delegati ammessi come previsto al comma 1 del presente articolo, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore.

Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti dell'Assemblea Nazionale elettiva i componenti del Consiglio Territoriale come di seguito indicato:

- a) il primo delegato sarà sempre il Presidente Territoriale eletto;
- b) i successivi delegati saranno i consiglieri territoriali eletti sulla base del numero dei voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati ammessi. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrano nel numero dei delegati effettivi assumono il ruolo di supplenti.

In caso di indisponibilità dei delegati effettivi, parteciperà il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo maggior numero di preferenze, in ordine decrescente, nelle Assemblee Territoriali.

Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea perché si possa procedere alla individuazione e convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri dell'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea (art. 17, co. 2, St.).

Convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva del 03.2021

6. L'assemblea nazionale elettiva del 03.2021 dovrà essere convocata dal Presidente Nazionale, su conforme delibera del consiglio nazionale, entro la data del 30.06.2020. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata sul comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. (www.csi-net.it). La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1, dello Statuto. I delegati, al tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale di appartenenza dove riceveranno la convocazione dell'Assemblea di loro pertinenza (art. 17, co. 1, St.).

La convocazione indicherà altresì il numero dei consiglieri assegnato a ciascuno dei tre collegi interregionali secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto: il numero degli affiliati per collegio è calcolato alla data del 30.06.2020.

7. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature.

8. Entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea territoriale è fatto obbligo a ciascun comitato territoriale comunicare agli uffici della Presidenza Nazionale il nominativo del presidente territoriale eletto nonché l'elenco dei consiglieri eletti in ordine decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi. La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

9. I delegati che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio nazionale almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea nazionale.

10. Il consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, la presidenza nazionale nomina dopo la convocazione dell'assemblea nazionale, la "Commissione per i poteri e le garanzie", composta da 5 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del Presidente e dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti, del collegio nazionale dei probiviri, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi tramite il sito "www.csi-net.it";
- b) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei delegati all'assemblea nazionale e procedere al loro relativo accredito;
- c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi nazionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche nazionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma precedente decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio nazionale o, per delega conferita dallo stesso, dalla presidenza nazionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

11. Avverso la determinazione del numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale e del numero dei consiglieri attribuiti a ciascuno dei tre collegi interregionali è ammesso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, ricorso al consiglio nazionale il quale delibera, tramite una propria commissione all'uopo nominata, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale di invio) oppure a mezzo p.e.c. (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna).

La decisione sul ricorso va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito www.csi-net.it e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.

Partecipazione

12. Partecipano all'assemblea nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15, co. 5, dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente nazionale;
- i componenti del consiglio nazionale;
- i consiglieri di presidenza;
- i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- i membri degli Organi centrali di giustizia;
- i candidati alle cariche associative;
- il Presidente onorario, se nominato;
- l'Assistente Ecclesiastico;
- i Presidenti dei Comitati Regionali;
- le persone invitate dal Presidente Nazionale;

13. Ogni delegato, previa richiesta di cui all'art. 9 del presente regolamento, può intervenire all'assemblea.

Svolgimento dell'assemblea nazionale

14. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea nazionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad accreditare i delegati legittimati a partecipare all'assemblea, assegnando il numero di voti a ciascuno attribuiti ai sensi degli artt. 15 e 17, dello Statuto.

15. L'assemblea elettiva in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari.

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari (art. 16, co. 7, St.).

16. Il presidente nazionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri nazionali presenti.

17. Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

18. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea nazionale sono assicurati dalla direzione nazionale che provvederà anche a designare il segretario verbalizzante e i suoi eventuali collaboratori. Tali nominativi vanno comunicati all'assemblea.

19. L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione dei delegati partecipanti e rimesse alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano i delegati ammessi senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

20. Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio nazionale, la relazione relativa al programma di mandato.

21. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione.

22. Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, qualora venga richiesta anche un solo delegato concedere la verifica dei poteri; in caso di diniego è consentito appello all'assemblea.

23. Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, qualora al momento della discussione non sia presente il delegato proponente, a meno che un altro delegato partecipante all'assemblea non li faccia propri.

24. Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

25. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, co. 8, dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le astensioni e i voti bianchi o nulli valgono come voto contrario.

26. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 16, co. 5, dello Statuto, le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazioni a scheda segreta

oppure

in modalità elettronica, utilizzando una piattaforma digitale, che garantisce l'anonimato, la segretezza e la congruità delle preferenze espresse dagli elettori, ed è altresì coerente con le raccomandazioni sull' "e-voting" del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo.

27. Le operazioni elettorali per il rinnovo degli organi nazionali, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

28. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso gli uffici della presidenza nazionale gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi nazionali.

29. Il presente Regolamento è integrato dalle norme statutarie per l'elezione del presidente nazionale, del consiglio nazionale, del presidente e dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti e del collegio nazionale dei probiviri.

Elezione del Presidente nazionale

30. L'assemblea Nazionale elegge il Presidente Nazionale ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta (art. 20, co. 1, St.).

31. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale (art. 57 St.).

32. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati (art. 21 St.), fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 4, Legge n. 8/2018.

33. La candidatura alla carica di Presidente Nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 Comuni Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale (art. 20, co. 2, St.).

Ogni tesserato al C.S.I. può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente nazionale. La candidatura deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:
I. i dati anagrafici del candidato;

II. la dichiarazione di aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale con l'indicazione della relativa struttura associativa e del periodo temporale in cui è stata rivestita tale carica;

III. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;

IV. dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto.

V. dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto, fatto eventualmente salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, Legge 8/2018.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

34. Le candidature alla carica di Presidente Nazionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *segreteriaipresidenzacs@pec.csi-net.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

35. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

36. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente nazionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

37. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente nazionale, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

38. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea nazionale ai candidati alla carica di presidente nazionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a tutti i livelli per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee a livello locale e regionale del CSI e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei

termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee. Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

39. Ciascun candidato alla carica di presidente nazionale ha il diritto di partecipare all'assemblea nazionale elettiva unitamente ad un gruppo di suoi collaboratori, nel numero massimo di 5 e purché tesserati al CSI.

40. Nel corso dell'assemblea nazionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente nazionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati, ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica. Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

41. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

42. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

43. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati.

44. È proclamato eletto Presidente Nazionale:

a) Il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali (art. 20, co. 3, St.).

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali (art. 20, co. 3, St.).

c) Nell'ipotesi in cui il Presidente Nazionale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21, co. 1, dello Statuto, per essere confermato, deve altresì aver raggiunto una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti (art. 21bis, co. 1, St.).

d) Nell'ipotesi in cui il Presidente Nazionale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima,

abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Nella seconda votazione, il Presidente uscente è eletto solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva e il Presidente uscente non sarà più candidabile (art. 21bis, co. 2, St.). Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali (art. 20, co. 3, St.).

Elezione del Consiglio nazionale

45. I consiglieri nazionali, in numero di 32, sono eletti dall'assemblea nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

- a) **Collegio n. 1 "Nord"**: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
- b) **Collegio n. 2 "Centro"**: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;
- c) **Collegio n. 3 "Sud e Isole"**: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a dieci (art. 23, co. 6. St.).

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività associativa, la mancanza di un numero di componenti di genere diverso pari al minimo di dieci non comporta la nullità dell'assemblea e dell'elezione, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.

Il Collegio che conta il maggior numero di affiliati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del presente regolamento, elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo Collegio (art. 23, co. 2, St.).

46. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere comunque garantita la presenza nei singoli collegi di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- a) collegio che elegge 16 consiglieri: almeno 6 candidati di ogni genere;
- b) collegi che eleggono 8 consiglieri: almeno 2 candidati di ogni genere.

47. Nel caso in cui non dovesse essere rispettata la rappresentanza di genere come quantificata nel precedente articolo, il singolo collegio perderà l'assegnazione di un numero di consiglieri nazionali pari a quello non rispettato per il genere ed il numero di consiglieri nazionali verrà ridotto di conseguenza.

48. Possono candidarsi alla carica di consigliere nazionale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.).

49. La candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- I. i dati anagrafici del candidato;
- II. la società sportiva di appartenenza, che non deve necessariamente avere sede nella circoscrizione elettorale per la quale viene presentata la candidatura;

III. il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
IV. la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
V. la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lettera G) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

50. Ciascuna candidatura alla carica di consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

- a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;
- b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuno: 25 sottoscrizioni.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al Collegio elettorale del quale fa parte.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

51. Le candidature alla carica di consigliere nazionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *segreteriaipresidenzacs@pec.csi-net.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

52. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate verificando contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

53. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi le seguenti liste: Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 1 “Nord”;

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 2 “Centro”;

Lista per l'elezione del consiglio nazionale – Collegio n. 3 “Sud e Isole”.

In ciascuna lista i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica le liste dei candidati per il consiglio nazionale all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

54. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere nazionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

55. Le operazioni di voto per l'elezione del consiglio nazionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

Ogni delegato vota per il Collegio elettorale al quale appartiene per territorio ed esprime il voto nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

56. Nell'espressione del voto (che dovrà essere espresso mediante la scrittura del cognome e nome del candidato) deve essere rispettato il rapporto di genere come segue:

a) collegio che elegge 16 consiglieri: n. 5 preferenze di cui due rappresentanti genere diverso. In caso di violazione verrà ritenuto non valido l'ultimo voto di preferenza dell'altro genere.

b) collegi che eleggono 8 consiglieri: n. 3 preferenze di cui un rappresentante di genere diverso. In caso di violazione verrà ritenuto non valido l'ultimo voto di preferenza dell'altro genere.

57. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila per ciascun Collegio la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti e secondo le seguenti prescrizioni:

a) se all'esito dello scrutinio non sarà rispettata la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto dall'art. 46 del presente regolamento, i candidati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della misura prescritta per ogni Collegio.

b) in caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

58. La commissione per i poteri e le garanzie rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletti "consiglieri nazionali" i candidati inclusi dal posto 1 al posto 16 nel Collegio che conta il maggior numero di affiliati e i candidati inclusi dal posto 1 al posto 8 negli altri due Collegi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del presente regolamento.

Elezione del Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti

59. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti vengono eletti dall'assemblea con due votazioni separate.

Possono candidarsi alla carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i soggetti, anche non tesserati, che siano iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori contabili (art. 32 St.).

60. La candidatura alla carica di Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la dichiarazione di essere iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione stessa;
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.
Ciascuna candidatura alla carica di Presidente di Revisore dei Conti deve essere sottoscritta da almeno 50 affiliati in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.

61. Le candidature alla carica di Presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti accompagnate dalle relative sottoscrizioni vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriapresidenzacsi@pec.csi-net.it, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

62. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate verificando contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

63. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

64. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il

Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

65. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del collegio dei Revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

66. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati e proclama eletto quale presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea.

Elezione del Collegio nazionale dei revisori dei conti

67. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.

Il Presidente ed i componenti effettivi e supplenti vengono eletti dall'assemblea con due votazioni separate.

Possono candidarsi a componente del Collegio nazionale dei revisori dei conti i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione (art. 32 St.)

68. La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

a) i dati anagrafici del candidato;

b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate in ambito professionale o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.

c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.

d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto; Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.

Ciascuna candidatura alla carica di Componente del collegio nazionale dei revisori dei conti deve essere sottoscritta da almeno 25 affiliati in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti da eleggere.

69. Le candidature alla carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti accompagnate dalle relative sottoscrizioni vanno presentate presso gli uffici della Presidenza Nazionale in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo *segreteriapresidenzacs@pec.csi-net.it*, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

70. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

71. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

72. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di componente del collegio nazionale dei revisori dei conti i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

73. Le operazioni di voto per l'elezione dei componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza

74. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea, limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri effettivi del collegio i primi 2 candidati della graduatoria dei votati, membri supplenti i 2 che li seguono immediatamente.

Elezione del Collegio nazionale dei probiviri

75. Il collegio nazionale dei probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'assemblea nazionale su collegio unico nazionale (art. 37, co. 1, St.).

76. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale (art. 57, co. 3, St.).

77. La candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale;
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.
- Ciascuna candidatura alla carica di componente del collegio nazionale dei probiviri deve essere sottoscritta da almeno 25 affiliati in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei componenti del collegio nazionale dei probiviri da eleggere.

78. Le candidature alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probiviri vanno presentate presso gli uffici della Presidenza nazionale del CSI in Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20:00 del 46esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Nazionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo segreteriapresidenzacsi@pec.csi-net.it, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

79. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando la sussistenza dei requisiti previsti e, contestualmente, il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

80. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) luogo e data di nascita;
- b) numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- c) società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza nazionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello nazionale, regionale e locale.

81. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per il Collegio nazionale dei Probiviri, i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri uscente. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

82. Le operazioni di voto per l'elezione del Collegio nazionale dei Probiviri si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere sino a tre preferenze.

83. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti membri del collegio i primi 9 candidati della graduatoria dei votati.

Norme generali relative alle candidature

84. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

85. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per le cariche di consigliere nazionale in più collegi. Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per la circoscrizione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

86. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
- b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57 , co. 2, St.).

87. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

88. Il voto per l'elezione di tutti gli organi nazionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati accreditati all'assemblea nazionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento all'atto dell'accreditamento.

89. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche nazionali.

90. Ciascun delegato vota nel seggio nel quale è stata inserita la società stessa. Deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

91. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

92. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password personale ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, presidente del collegio dei revisori dei conti, componenti del collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

93. Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, presidente collegio dei revisori, componenti collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri - devono essere di colore diverso; se possibile, devono essere di colore diverso o comunque facilmente distinguibili tra di loro anche le schede dei 3 collegi per eleggere il consiglio nazionale.

94. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

95. Ogni delegato riceve per ogni voto allo stesso attribuito:

- a) la scheda per l'elezione del presidente nazionale;
- b) la scheda del collegio elettorale di appartenenza per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) la scheda per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) la scheda per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) la scheda per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto. Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

96. Per l'elezione del Consiglio Nazionale il voto si esprime mediante la scrittura del cognome e nome del candidato prescelto.

Per le altre votazioni il voto si esprime con una X o segno equipollente accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

97. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- a) elezione del presidente nazionale;
- b) elezione del consiglio nazionale (nell'ordine i Collegi 1 - 2 - 3);
- c) elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;
- e) elezione del collegio nazionale dei probiviri.

98. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- a) schede per l'elezione del presidente nazionale;
- b) schede per l'elezione del consiglio nazionale;
- c) schede per l'elezione del presidente del collegio nazionale dei revisori dei conti;
- d) schede per l'elezione dei componenti il collegio nazionale dei revisori dei conti;

e) schede per l'elezione del collegio nazionale dei probiviri.

99. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

100. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

101. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE REGIONALI ELETTIVE 2021

Definizione e criteri regolamentari

1. L'assemblea regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale ed è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo le modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. dello Statuto e può svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria (art. 41 St.).
2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea regionale elettiva dell'anno 2021 e si applicano, nelle sole parti che interessano, anche ad eventuali elezioni suppletive.

Periodo di svolgimento

3. L'assemblea regionale elettiva è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16 dello statuto.
Per il quadriennio 2020 – 2024 l'assemblea regionale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 01.02 ed il 28.02.2021.
L'assemblea regionale elettiva può essere celebrata anche prima della data del 01.02.2021 purché siano stati rinnovati tutti gli organismi territoriali appartenenti alla medesima Regione.
L'assemblea regionale elettiva in sessione ordinaria elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale (art. 42, c. 2, St.).

Composizione dell'Assemblea Regionale elettiva

4. L'Assemblea Regionale elettiva è costituita dai delegati dei Comitati territoriali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità (art. 15 St.):
 - a) Comitati Territoriali con numero di affiliati fino a 50: n. 1 delegato;
 - b) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 51 e 150: n. 2 delegati;
 - c) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 151 e 300: n. 3 delegati;
 - d) Comitati Territoriali con numero di affiliati compreso tra 301 e 500: n. 4 delegati;
 - e) Comitati Territoriali con numero di affiliati da 501 affiliati ed oltre: n. 5 delegati.

Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla data del 30.06.2020 (data entro la quale verrà convocata l'Assemblea elettiva Nazionale).

Il numero dei voti attribuiti dovrà essere diviso per il numero dei delegati ammessi come previsto al comma 1 del presente articolo, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore.

Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti dell'Assemblea Regionale elettiva i componenti del Consiglio Territoriale come di seguito indicato:

- a) il primo delegato sarà sempre il Presidente Territoriale eletto;
- b) i successivi delegati saranno i consiglieri territoriali eletti sulla base del numero dei voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello

territoriale, del numero di delegati ammessi. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrano nel numero dei delegati effettivi assumono il ruolo di supplenti.

In caso di indisponibilità dei delegati effettivi, parteciperà il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo maggior numero di preferenze, in ordine decrescente, nelle Assemblee Territoriali.

Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Regionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla individuazione e convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri dell'Assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'Assemblea stessa validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea (art. 17, co. 2, St.).

Convocazione

5. L'assemblea regionale elettiva è convocata dal Consiglio Regionale almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento (art. 42 St.).

La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali, pubblicata sul comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del Comitato Regionale C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all'art. 15, comma 1, dello Statuto. I delegati, al tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale di appartenenza dove riceveranno la convocazione dell'Assemblea di loro pertinenza (art. 17, co. 1, St.).

6. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno venti giorni prima la celebrazione dell'assemblea (art. 17, co. 3, St.).

7. Entro 10 giorni dalla celebrazione dell'assemblea territoriale è fatto obbligo a ciascun comitato territoriale comunicare agli uffici della Presidenza Regionale il nominativo del presidente territoriale eletto nonché l'elenco dei consiglieri eletti in ordine decrescente sulla base dei voti ottenuti da ciascuno di essi. La convocazione dell'assemblea, oltre che dare atto di tale deposito, deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire soltanto in maniera informatica.

8. I delegati che intendono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno, devono farne richiesta scritta al consiglio regionale almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea regionale.

9. Il consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, il presidente regionale nomina, dopo la convocazione dell'assemblea regionale, la "Commissione per i poteri e le garanzie", composta da 3 tesseraati, la quale ha i seguenti compiti:

- a) ricevere le candidature per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale, del revisore dei conti regionali, accertarne la regolarità e pubblicare le liste dei candidati ammessi, tramite il sito ufficiale del comitato regionale;
- b) accertare il diritto di partecipazione e di voto dei delegati all'assemblea regionale e procedere al loro relativo accredito;

c) organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La commissione per i poteri e le garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il presidente.

La commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti della commissione per i poteri e le garanzie non devono fare parte degli organi associativi regionali in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche regionali per le quali l'assemblea dovrà votare.

Il componente della commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico e deve essere sostituito dal consiglio regionale o, per delega conferita dallo stesso, dal presidente regionale da un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della commissione.

10. Avverso la determinazione del numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale è ammesso ricorso, entro il quinto giorno successivo a quello della convocazione dell'assemblea, al consiglio nazionale il quale delibera, tramite una propria commissione, entro 5 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso deve essere depositato a mano, inviato per raccomandata a.r. (fa fede il timbro postale di invio) oppure a mezzo p.e.c. (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna). La deliberazione che assume sul ricorso la commissione del consiglio nazionale va pubblicata all'albo della presidenza nazionale e sul sito www.csi-net.it e notificata agli interessati col mezzo più celere, ivi compresa la posta elettronica. Avverso la decisione del consiglio nazionale è ammesso ricorso in ultima istanza al collegio nazionale dei probiviri, da inviarsi con le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il collegio nazionale dei probiviri deve deliberare prima della celebrazione dell'assemblea nazionale.

Partecipazione

11. Partecipano all'assemblea regionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41, co. 3, dello Statuto, senza diritto di voto ma con facoltà di parola:

- il presidente regionale;
- i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto;
- i consiglieri di Presidenza;
- i membri degli altri organi centrali del C.S.I.;
- i candidati alle cariche associative.

12. Ogni delegato, previa richiesta di cui all'art. 9 del presente regolamento, può intervenire all'assemblea.

Svolgimento dell'assemblea regionale

13. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'assemblea regionale, la commissione per i poteri e le garanzie provvede ad accreditare i delegati legittimati a partecipare all'assemblea, assegnando ai medesimi il numero dei voti previsti dall'art. 15, commi 2, 3 e 4 e dall'art. 17, co. 2 dello statuto.

14. L'assemblea elettiva in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari (artt. 16, co. 7, e 41, co. 4, St.).

15. Il presidente regionale, dichiarata aperta l'assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i consiglieri regionali presenti.

16. Vengono quindi elette le commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli scrutatori nel numero richiesto dalla commissione per i poteri e le garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'assemblea.

17. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'assemblea regionale sono assicurati dal coordinatore regionale preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

18. L'assemblea delibera preliminarmente sulle questioni controverse in merito all'ammissione dei delegati partecipanti e rimette alla stessa da parte della commissione per i poteri e le garanzie o sollevate in aula.

Su tali questioni deliberano i delegati ammessi senza riserva alcuna. Il presidente, tuttavia, deve acquisire agli atti e far verbalizzare ogni osservazione ed ogni reclamo avanzati in merito.

19. Aperti i lavori, il presidente svolge, a nome del consiglio regionale, la relazione relativa al programma di mandato.

20. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione della relazione.

21. Durante il corso dei lavori il presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da una sola società tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'assemblea.

22. Non possono essere trattati e discussi dall'assemblea argomenti inseriti nell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

23. Il presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

24. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 42, comma 3, dello Statuto su ogni argomento l'assemblea delibera validamente col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

25. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 42, co. 4, dello Statuto, le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire mediante votazioni a scheda segreta

oppure

in modalità elettronica, utilizzando una piattaforma digitale, che garantisce l'anonimato, la segretezza e la congruità delle preferenze espresse dagli elettori, ed è altresì coerente con le raccomandazioni sull' "e-voting" del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo.

26. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi regionali, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'assemblea su proposta del presidente.

27. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso il comitato regionale gli atti relativi alla stessa: verbale della commissione per i poteri e le garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi regionali.

Il presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia alla presidenza nazionale una copia degli atti dell'assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione e al conto consuntivo.

28. Il presente Regolamento è integrato dalle norme statutarie per l'elezione del presidente regionale, del consiglio regionale e del revisore dei conti.

Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive regionali

29. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Elezione del Presidente regionale

30. L'assemblea Regionale elegge il Presidente Regionale ogni quattro anni, su collegio unico regionale, con elezione diretta e segreta.

31. Il Presidente Regionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 4, Legge n. 8/2018.

32. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenenti ad almeno due Comitati Territoriali della regione. Tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale. (art. 43, co. 1, St.). Ogni affiliato può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di presidente regionale.

33. La candidatura alla carica di presidente regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, conforme al modello allegato, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto, fatto eventualmente salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, Legge 8/2018.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

34. Le candidature alla carica di presidente regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

35. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate verificando contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

36. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del presidente regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

37. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di presidente regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati della regione aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

38. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea regionale ai candidati alla carica di presidente regionale deve essere garantito l'accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello regionale per presentare e illustrare il loro programma.

A tal proposito gli stessi possono intervenire a tutte le assemblee dei comitati della regione e, se lo richiedono, avere in occasione delle stesse la possibilità di illustrare il loro programma nei termini, coi tempi e le modalità che saranno stabiliti dai singoli presidenti delle assemblee.

Nell'ipotesi in cui il candidato non goda di tali opportunità, potrà adire la commissione per i poteri e le garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

39. Nel corso dell'assemblea regionale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di presidente regionale per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica.

Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'assemblea all'apertura dei suoi lavori.

40. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

41. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

42. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea, il quale comunica i risultati.

43. È proclamato eletto Presidente Regionale:

a) Il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri regionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali (art. 43, co. 2 e art. 20, co. 3, St.).

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente

svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere regionale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) Nell'ipotesi in cui il Presidente Regionale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21, co. 1, dello Statuto, per essere confermato, deve altresì aver raggiunto una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti (art. 21bis, co. 1, St.).

d) Nell'ipotesi in cui il Presidente Regionale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Nella seconda votazione, il Presidente uscente è eletto solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, il Consiglio Regionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva e il Presidente uscente non sarà più candidabile (art. 21bis, co. 2, St.). Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere regionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere regionale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio regionale

44. Il consiglio regionale è eletto dall'assemblea regionale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 dello statuto è così determinata:

- nelle regioni che contano sino a 500 affiliati: 5 consiglieri;
- nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati: 7 consiglieri;
- nelle regioni che contano oltre 1.000 affiliati: 9 consiglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2020.

45. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nelle regioni che eleggono 5 consiglieri: almeno un candidato di ogni genere;
- nelle regioni che eleggono 7 consiglieri: almeno due candidati di ogni genere;
- nelle regioni che eleggono 9 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere.

46. Possono candidarsi alla carica di consigliere regionale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

47. La candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lettera G) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

48. Ciascuna candidatura alla carica di consigliere regionale deve essere sottoscritta da un numero di affiliati con diritto di voto aventi sede nel territorio della regione e così determinato:

- comitati regionali composti da 5 consiglieri: 5 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 7 consiglieri: 10 sottoscrizioni;
- comitati regionali composti da 9 consiglieri: 20 sottoscrizioni.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari al numero dei consiglieri da eleggere. La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

49. Le candidature alla carica di consigliere regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

50. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

51. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista per l'elezione del consiglio regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza e relativo comitato territoriale.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati per il consiglio regionale all'albo del Comitato regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

52. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di consigliere regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'assemblea.

53. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale ha il diritto di partecipare all'assemblea regionale elettiva.

54. Le operazioni di voto per l'elezione del presidente regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni delegato vota nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie. Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

55. In relazione al numero di consiglieri regionali da eleggere, ogni delegato può esprimere, mediante l'apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- Comitati regionali composti da 5 consiglieri: 2 preferenze
- Comitati regionali composti da 7 consiglieri: 2 preferenze
- Comitati regionali composti da 9 consiglieri: 3 preferenze

56. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

57. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti, precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri regionali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 9 nelle regioni che eleggono nove consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 7 nelle regioni che eleggono sette consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 5 nelle regioni che eleggono cinque consiglieri.

Elezione del revisore dei conti regionali

58. L'assemblea regionale elegge, ogni quattro anni, un revisore dei conti ed un suo supplente (art. 47 St.).

Possono candidarsi a revisore dei conti regionale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

59. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti regionale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.
- Ciascuna candidatura alla carica di revisore dei conti regionale deve essere sottoscritta da almeno un numero di affiliati pari a quelli necessari alla candidatura a consigliere regionale.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei revisori dei conti da eleggere.

60. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti regionale vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

61. La commissione per i poteri e le garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

62. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti regionale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo della presidenza regionale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello regionale e locale.

63. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti regionale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

64. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti regionale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

65. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Regionale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Regione nonché il suo supplente.

Norme generali relative alle candidature

66. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

67. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere regionale in più regioni. Qualora ciò si verificasse la commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per la regione nella quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

68. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

- a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
- b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;
- c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
- d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;
- e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57 , co. 2, St.).

69. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

70. Il voto per l'elezione di tutti gli organi regionali deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'assemblea regionale dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento all'atto dell'accreditamento.

71. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della commissione per i poteri e le garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche regionali.

72. Ciascun delegato che vota deve presentarsi al seggio esibendo il cartellino di accredito all'assemblea e un documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

73. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: presidente, consiglio, revisore dei conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

74. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi simili isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

75. Le schede per l'elezione dei vari organi - presidente, consiglio, revisore dei conti regionale - devono essere di colore diverso.

76. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

77. Ogni delegato riceve per ogni voto al medesimo attribuito:

- a) la scheda per l'elezione del presidente regionale;
- b) la scheda per l'elezione del consiglio regionale;
- c) la scheda per l'elezione del revisore dei conti regionale.

La commissione per i poteri e le garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire, la segretezza del voto.

Resta salva la facoltà di ciascun delegato di ricevere schede singole per una o per più di una delle cariche da eleggere.

78. Per l'elezione dei consiglieri regionali il voto si esprime con una X o segno equipollente segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

79. Qualora si sia votato col sistema manuale, ultimate tutte le operazioni di voto, ciascun seggio inizia lo scrutinio delle schede col seguente ordine:

- schede per l'elezione del presidente regionale;
- schede per l'elezione del consiglio regionale;
- schede per l'elezione del revisore dei conti regionale.

80. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, qualora si sia votato col sistema elettronico la commissione per i poteri e le garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del presidente regionale;
- elezione del consiglio regionale;
- elezione del revisore dei conti regionale.

81. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla commissione per i poteri e le garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

82. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla commissione per i poteri e le garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

83. La commissione per i poteri e le garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al presidente dell'assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.

REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DEI COMITATI TERRITORIALI ANNO 2020

Definizione e criteri regolamentari

1. L'Assemblea del Comitato è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale ed è regolata dall'art. 49 dello Statuto; essa è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al CSI alla data della sua convocazione.
2. Il presente Regolamento stabilisce le norme e le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva del Comitato per l'anno 2020.

Periodo di svolgimento

3. L'Assemblea territoriale elettiva è convocata dal Presidente Territoriale nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed entro i termini previsti dall'art. 16, commi 1 e 2 dello Statuto.
Per il quadriennio 2020 – 2024 l'Assemblea Territoriale elettiva è celebrata nel periodo intercorrente tra il 25.10.2020 ed il 31.01.2021.
L'Assemblea territoriale elegge il Presidente del comitato, il Consiglio territoriale, il Revisore dei Conti del Comitato ed il suo supplente. Sulla base delle risultanze elettorali viene altresì composta la graduatoria dei Delegati alle Assemblee Nazionali e Regionali elettive ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Convocazione

4. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato, su conforme delibera del Consiglio territoriale, almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. La convocazione deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'orario della prima e della seconda convocazione ed è comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati.
5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
 - a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla convocazione dell'assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs. 117/2017) e che siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di esecuzione.
 - b) alle società già affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell'affiliazione entro ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea. Non hanno diritto di voto all'Assemblea le società che, entro il medesimo termine delle ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea, non risultino in regola con le Norme Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato il Presidente e/o almeno 3 dirigenti in totale, ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 5 tesserati.

6. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea deve essere depositato presso la sede del Comitato l'elenco delle società sportive regolarmente affiliate e per ciò aventi titolo a partecipare all'Assemblea stessa con diritto di voto. Tale elenco va tenuto aggiornato inserendo le società escluse per mancato rinnovo della affiliatazione o mancato rispetto delle Norme di Tesseramento che nel frattempo, regolarizzando la propria posizione, acquisiscono il diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea deve riportare le modalità di accesso e di consultazione dell'elenco da parte degli aventi diritto. La consultazione e la possibilità di trarne copia possono avvenire anche in maniera informatica.

7. Unitamente alla convocazione vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le modalità per la presentazione delle candidature e le relative norme elettorali.

8. Il Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, la Presidenza del Comitato nomina, dopo la definizione del calendario nazionale delle Assemblee associative e comunque all'atto della convocazione dell'Assemblea territoriale, la "Commissione per i Poteri e le Garanzie", composta da 3 tesserati, la quale ha i seguenti compiti:

- ricevere le candidature per l'elezione del Presidente del Comitato, del Consiglio territoriale, del Revisore dei Conti del Comitato;
- garantire il diritto di partecipazione e di voto delle società sportive all'Assemblea territoriale accertare e procedere al loro relativo accredito;
- organizzare e svolgere, mediante gli appositi seggi elettorali, le operazioni di voto.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie all'atto del suo insediamento elegge tra i suoi componenti il Presidente.

La Commissione funziona con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni vengono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione per i Poteri e le Garanzie non devono fare parte degli organi associativi del Comitato in carica o uscenti né possono candidarsi per una delle cariche territoriali per le quali l'Assemblea dovrà votare.

Il componente della Commissione che accetta una di queste candidature decade immediatamente dall'incarico in Commissione e deve essere sostituito dal Consiglio territoriale o, per delega conferita dallo stesso, dalla Presidenza con un altro tesserato. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento a svolgere le proprie funzioni da parte di uno dei componenti della Commissione.

9. Avverso l'inclusione o l'esclusione nell'elenco delle società sportive aventi diritto di voto è ammesso il ricorso degli interessati direttamente alla Commissione Poteri e Garanzie che sottopone immediatamente la controversia alla Assemblea, la quale delibera a maggioranza. Avverso a tale delibera è ammesso il ricorso in ultima istanza al Consiglio Nazionale CSI, il quale, nella prima riunione utile, deciderà in merito alla validità o meno della Assemblea territoriale.

Partecipazione e deleghe

10. Oltre al Presidente del Comitato territoriale, partecipano all'Assemblea con facoltà di parola:

- i Vice Presidenti del Comitato;
- i componenti la Presidenza territoriale
- i componenti del Consiglio del Comitato;
- il Revisore dei Conti del Comitato.

I lavori dell'assemblea sono aperti a tutti i tesserati del CSI, che vi partecipano, però, senza diritto di intervento.

11. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante (Presidente) ovvero del vicepresidente o, in caso di loro impedimento, di un altro membro dell'organo amministrativo (art. 49, co. 4, Statuto).

12. Ogni affiliato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, co. 5, dello Statuto, può intervenire e votare in assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato.

La delega va compilata secondo il modello allegato alla convocazione e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società delegante, il quale allega copia del proprio documento di riconoscimento. La delega può essere consegnata a mano, ovvero inviata per posta elettronica o fax, prima dell'accredito della società delegata.

13. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altri affiliati nella seguente misura:

- 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti;
- 2 deleghe fino a 200 affiliati votanti;
- 3 deleghe fino a 500 affiliati votanti;
- 4 deleghe fino a 1000 affiliati votanti;
- 5 deleghe oltre 1000 affiliati votanti;

Svolgimento dell'assemblea territoriale

14. Nel giorno stabilito per la celebrazione dell'Assemblea, la Commissione per i Poteri e le Garanzie provvede ad effettuare la verifica dei poteri controllando gli affiliati intervenuti, direttamente o mediante il conferimento di delega, ed accreditando gli stessi per la partecipazione all'Assemblea. Se all'ora stabilita per la prima convocazione risultano presenti almeno la metà più una delle affiliate aventi diritto di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione; in caso contrario le operazioni vengono rinviate al giorno e all'orario previsti per la seconda convocazione (art. 50 dello Statuto).

15. All'orario fissato per la seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo la prima convocazione, il Presidente del Comitato dichiara aperta l'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti.

16. Il Presidente del Comitato, dichiarata aperta l'Assemblea, ne assume la presidenza, coadiuvato in questa funzione dal o dai vicepresidenti; in mancanza l'Assemblea procede ad eleggere un vicepresidente scegliendolo tra i Consiglieri del Comitato presenti.

17. Vengono quindi elette le Commissioni assembleari, se previste, tra le quali quella per la mozione finale, e vengono designati gli eventuali scrutatori nel numero richiesto dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie, in modo da svolgere in maniera celere e corretta le operazioni di voto previste dall'ordine del giorno dell'Assemblea.

18. I servizi di segreteria e l'organizzazione dell'Assemblea territoriale sono assicurati dal coordinatore del Comitato preposto all'area della segreteria il quale provvede pure, direttamente o tramite un altro tesserato dallo stesso designato e il cui nominativo va comunicato all'Assemblea, alle operazioni di verbalizzazione dei lavori assembleari.

19. Aperti i lavori, il Presidente svolge, a nome del Consiglio del Comitato, la relazione sull'andamento del comitato. Sulla relazione si apre il dibattito che si conclude con un voto di approvazione o di non approvazione.

20. Durante il corso dei lavori il Presidente non può derogare dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ha il diritto di regolare gli interventi nel numero, nell'ordine e nella durata; ha l'obbligo di concedere la parola a coloro che la richiedono in relazione agli argomenti discussi; è sua facoltà consentire eventuali repliche.

Può, inoltre, concedere la verifica dei poteri anche se richiesta da un solo affiliato tra i presenti; nel caso non la conceda, è consentito appello all'Assemblea.

Il Presidente fissa l'inizio e il termine delle sedute ed ha facoltà di sospendere i lavori per brevi intervalli.

21. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 50 dello Statuto su ogni argomento l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

22. I sistemi di votazione previsti sono nell'ordine:

- acclamazione;
- alzata di mano;
- appello nominale;
- voto segreto.

Il voto per acclamazione è previsto solo per designare gli uffici assembleari; il voto segreto è obbligatorio per l'elezione di tutti gli organi del Comitato.

In tutti gli altri casi il sistema di votazione è regolato dal Presidente.

23. Le operazioni elettorali per il rinnovo o l'integrazione degli organi del Comitato, se previste, si svolgono durante una sospensione dei lavori con le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea su proposta del Presidente.

24. Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e provvede, nel termine di 10 giorni, a redigere e depositare presso la sede del Comitato gli atti relativi alla stessa: verbale, verbale della Commissione per i Poteri e le Garanzie, verbali delle operazioni elettorali relative al rinnovo o all'integrazione degli organi territoriali (questi ultimi soltanto se si tratta di Assemblea elettiva).

Il Presidente, entro il medesimo termine di 10 giorni, invia al Comitato Regionale e alla Presidenza Nazionale una copia degli atti dell'Assemblea, unitamente alla relazione sulla gestione.

Norme particolari

Criteri generali per l'elezione degli Organi territoriali

25. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti dallo Statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:

- a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni

Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;

f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.

Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.

Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'elezione del Presidente, del Consiglio e del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali viene effettuata dall'Assemblea territoriale ogni quattro anni ed esattamente nell'anno coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi (art. 50 Statuto).

26. Nella Regione Valle d'Aosta gli Organi territoriali assumono anche le funzioni e le competenze di quello regionale.

Elezione del Presidente del Comitato territoriale

27. L'assemblea Territoriale elegge il Presidente del Comitato territoriale ogni quattro anni con elezione diretta e segreta.

28. Il Presidente del Comitato territoriale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 4, Legge n. 8/2018.

29. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 21 dello Statuto, fatto eventualmente salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, Legge 8/2018.

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

30. La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere sottoscritta da almeno 5 affiliati. Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura per la carica di Presidente di Comitato. La presentazione della candidatura è completata dalla firma per accettazione del candidato.

31. Le candidature alla carica di Presidente di Comitato, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

32. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

33. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione del Presidente del Comitato nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

34. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Presidente territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutte le società sportive del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

35. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione delle candidature e la celebrazione dell'assemblea territoriale a tutti i candidati alla carica di Presidente del Comitato deve essere garantito pari accesso agli organi di comunicazione del CSI a livello locale per presentare e illustrare il loro programma.

Nell'ipotesi in cui un candidato si senta negata tale opportunità, potrà adire la Commissione per i Poteri e le Garanzie che dovrà intervenire affinché le strutture e gli Organi del CSI ai vari livelli rispettino queste norme.

36. Nel corso dell'Assemblea territoriale uno spazio specifico dei lavori d'aula deve essere dedicato ai candidati alla carica di Presidente del Comitato per l'illustrazione del loro programma. Dopo il dibattito sui programmi presentati ai candidati deve essere concesso lo spazio di una breve replica. Le modalità e i tempi di tale operazione sono stabilite dall'Assemblea all'apertura dei suoi lavori.

37. Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente del Comitato si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'Assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, vota nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ogni Società ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere 1 (una) sola preferenza.

38. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

39. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie rimette il verbale delle operazioni elettorali al Presidente dell'Assemblea il quale comunica i risultati.

40. È proclamato eletto Presidente del Comitato Territoriale:

a) Il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

b) Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50%+1 dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

c) Nell'ipotesi in cui il Presidente Provinciale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21, co. 1, dello Statuto, per essere confermato, deve altresì aver raggiunto una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti (art. 21bis, co. 1, St.).

d) Nell'ipotesi in cui il Presidente Territoriale in carica alla data di entrata in vigore della Legge n. 8/2018 (13.02.2018) abbia già raggiunto il limite di mandati previsto dall'art. 21 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Nella seconda votazione, il Presidente uscente è eletto solo se raggiunge una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, il Consiglio territoriale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva e il Presidente uscente non sarà più candidabile (art. 21bis, co. 2, St.). Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere territoriale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dal consigliere territoriale che avrà riportato il secondo maggior numero di preferenze.

Elezione del Consiglio del Comitato territoriale

41. Il Consiglio del Comitato territoriale è eletto dall'Assemblea territoriale e la sua consistenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 dello Statuto, è così determinata:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 8 consiglieri;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 12 consiglieri;

- nei Comitati con oltre 400 associati: 16 consiglieri.
- La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2020.

42. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di genere diverso nella seguente misura:

- nei Comitati che eleggono 8 consiglieri: almeno tre candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono 12 consiglieri: almeno quattro candidati di ogni genere;
- nei Comitati che eleggono 16 consiglieri: almeno cinque candidati di ogni genere.

43. Possono candidarsi alla carica di consigliere del Consiglio Territoriale i tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva (art. 57, co. 2, St.)

44. La candidatura alla carica di Consigliere territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo conforme al modello allegato sul quale devono essere riportati esattamente senza errori materiali a pena di nullità:

- i dati anagrafici del candidato;
- la società sportiva di appartenenza;
- il numero di tessera del CSI per l'anno in corso;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto;
- dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;

Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56, co. 1, lett. G), dello Statuto dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

45. Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere deve essere sottoscritta da un numero di affiliati con diritto di voto aventi sede nel territorio del Comitato che è così determinato:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 2 sottoscrizioni;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 3 sottoscrizioni;
- nei Comitati con oltre 400 associati: 4 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da eleggere.

46. Le candidature alla carica di Consigliere territoriale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno presentate presso la sede del Comitato - indirizzate alla Commissione per i Poteri e le Garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici della Comitato territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

47. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina subito le candidature presentate e verifica contestualmente il numero e la regolarità delle relative sottoscrizioni.

48. La Commissione per i Poteri e le Garanzie compila quindi la lista per l'elezione dei Consiglieri territoriali nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- luogo e data di nascita;
- numero di tessera CSI per l'anno in corso;
- società sportiva di appartenenza.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del Comitato nonché l'invio per posta elettronica a tutte le società regolarmente affiliate.

49. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Consigliere territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti gli affiliati del Comitato aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio Nazionale dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento e comunque entro la data di svolgimento dell'Assemblea.

50. Ciascun candidato alla carica di Consigliere territoriale ha il diritto di partecipare all'Assemblea elettiva del Comitato.

51. Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea. Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio al quale viene assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

52. In relazione al numero di consiglieri territoriali da eleggere, ogni elettore può esprimere, mediante l'apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze come di seguito indicate:

- nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 preferenze,
- nei Comitati composti da 12 consiglieri: 3 preferenze.
- nei Comitati composti da 16: 4 preferenze.

53. Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie e con le modalità contemplate nell'apposita parte del presente regolamento.

54. Al termine dello scrutinio, la Commissione per i Poteri e le Garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

In caso di parità di voti precede nella graduatoria il candidato più anziano di iscrizione al CSI.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama eletti quali consiglieri territoriali i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 16 nei comitati che eleggono sedici consiglieri, i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 12 nei comitati che eleggono dodici consiglieri ed i candidati inclusi dal posto n. 1 al posto n. 8 nei comitati che eleggono otto consiglieri.

Elezione del Revisore dei Conti dei Comitati territoriali

55. L'Assemblea territoriale elegge, ogni quattro anni, un Revisore dei Conti territoriale effettivo ed un suo supplente (art. 55 Statuto).

Possono candidarsi a revisore dei conti territoriale i soggetti, anche non tesserati, che siano in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione.

56. La candidatura alla carica di Revisore dei Conti territoriale deve essere redatta sull'apposito modulo, appositamente predisposto, sul quale devono essere riportati esattamente e senza errori materiali a pena di nullità:

- a) i dati anagrafici del candidato;
 - b) la dichiarazione relativa al possesso delle specifiche professionalità previste per questo ruolo: diploma di ragioniere o di perito commerciale; diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie o lauree affini; specifiche professionalità maturate nel lavoro o in incarichi presso Aziende, Enti pubblici e privati...; iscrizione all'Albo dei revisori con l'indicazione, in quest'ultimo caso, degli estremi dell'iscrizione stessa. Sono validi i diplomi di laurea conseguiti col vecchio ordinamento, quelli triennali e quelli quinquennali.
 - c) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti dall'art. 56 dello Statuto.
 - d) la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 58 dello Statuto;
- Allegato al modulo, inoltre, deve essere riportato integralmente il Patto associativo con la cui sottoscrizione il candidato, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 56, co. 1, lett. g) dello Statuto, dichiara esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.
- La presentazione della candidatura è completata dalla firma del candidato.
- Ciascuna candidatura alla carica di revisore dei conti territoriale deve essere sottoscritta da almeno un numero di affiliati pari a quelli necessari alla candidatura a consigliere territoriale.

Ogni affiliato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei revisori dei conti da eleggere

57. Le candidature alla carica di Revisore dei Conti territoriale vanno presentate presso la sede del Comitato Territoriale - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:

- a) direttamente agli uffici del Comitato Territoriale;
- b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
- c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del documento di riconoscimento di chi l'ha sottoscritta.

58. La commissione per i poteri e le garanzie esamina le candidature presentate e verifica contestualmente la sussistenza dei requisiti previsti.

59. La commissione per i poteri e le garanzie compila quindi la lista dei candidati per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale nella quale i candidati vengono inseriti in ordine alfabetico e contraddistinti da un numero arabo progressivo. A fianco di ciascun candidato devono essere indicati:

- a) il luogo e la data di nascita;
- b) qualifica posseduta per accedere alla carica.

La commissione per i poteri e le garanzie pubblica la lista dei candidati all'albo del Comitato territoriale e ne dispone la contestuale pubblicazione su tutti i Comunicati ufficiali del CSI a livello locale.

60. Avverso l'inclusione o l'esclusione delle candidature per la carica di Revisore dei Conti territoriale i candidati, sia quelli inclusi sia quelli esclusi, e tutti i delegati aventi diritto di voto possono fare ricorso al Collegio nazionale dei probiviri. Il ricorso deve essere presentato entro il quinto giorno

successivo a quello della pubblicazione delle candidature e il Collegio nazionale dei probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo ricevimento.

61. Le operazioni di voto per l'elezione del Revisore dei Conti territoriale si svolgono nell'apposita sospensione dei lavori d'aula deliberata dall'assemblea.

Il voto può essere espresso in maniera manuale o elettronica secondo quanto stabilito dalla commissione per i poteri e le garanzie e con le modalità contemplate dal presente regolamento.

Ogni delegato avrà diritto a tanti voti quanti gli sono stati assegnati dalla Commissione verifica poteri come previsto dall'art. 14 del presente regolamento e voterà nel seggio al quale viene assegnato dalla commissione per i poteri e le garanzie.

Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.

62. Al termine dello scrutinio, la commissione per i poteri e le garanzie compila la graduatoria dei candidati secondo il numero dei voti ottenuti.

Viene eletto Revisore dei Conti Territoriale il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Viene eletto supplente il candidato successivo della graduatoria dei votanti.

In caso di parità di voti l'elezione va immediatamente ripetuta con le modalità e nei tempi stabiliti dal presidente dell'assemblea limitatamente ai membri non legittimamente eletti.

Rimette, quindi, il verbale delle operazioni elettorali al presidente dell'assemblea il quale comunica i risultati e proclama l'eletto alla carica di Revisore dei Conti Territoriale nonché il suo supplente.

Norme generali relative alle candidature

63. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo congresso/assemblea (art. 8, delibera C.N. Coni n. 1623/2018 del 18.12.2018).

64. Non è consentita la contemporanea candidatura dello stesso tesserato per la carica di consigliere territoriale in più comitati. Qualora ciò si verificasse, la Commissione per i poteri e le garanzie riterrà valida la candidatura per il comitato nel quale ha sede la società per la quale il candidato è tesserato.

65. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 58 dello Statuto, sono incompatibili:

a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;

b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;

c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;

d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;

e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.

Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale (art. 57, co. 2, St.).

66. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal precedente articolo, dovranno optare entro 30 giorni dalla proclamazione fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento (art. 57, co. 3, St.).

Norme generali per le operazioni elettorali

67. Il voto per l'elezione di tutti gli organi del Comitato deve essere espresso in forma segreta da parte dei delegati delle società sportive accreditate all'Assemblea territoriale dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

Ciascun delegato esprime, per ciascuna elezione prevista dall'ordine del giorno, 1 (un) voto per ogni società che rappresenta e per la quale è stato regolarmente accreditato.

68. I locali dove effettuare le operazioni di voto vengono predisposti a cura della Commissione per i Poteri e le Garanzie la quale forma pure i seggi elettorali nel numero e nella composizione che ritiene opportuni per consentire di svolgere nella maniera migliore le operazioni elettorali.

Nei locali dei seggi e in quelli dove si svolge l'Assemblea devono essere affisse le liste elettorali dei candidati per le cariche del Comitato.

69. Ciascun delegato vota, per ogni affiliato che rappresenta, nel seggio nel quale è stata inserita la società per la quale è tesserato. Deve presentarsi al seggio esibendo il documento di accredito all'Assemblea e il proprio documento di riconoscimento per essere identificato dai componenti del seggio stesso.

70. Qualora il voto avvenga col sistema elettronico, il delegato riceve dal seggio la password per la società o per il gruppo di società che rappresenta ed esprime il voto, nelle postazioni appositamente predisposte, elettronicamente e distintamente per ciascuna delle cariche da eleggere: Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti. Le postazioni per votare devono essere isolate sia dal resto del seggio che tra di loro per evitare controlli e il sistema elettronico deve contestualmente garantire l'accertamento dell'espressione del voto e la segretezza dello stesso.

Il voto si esprime indicando per ogni carica il candidato o i candidati prescelti, con le modalità del programma il quale deve prevedere la conferma delle scelte fatte e l'automatica esclusione dei candidati votati nell'ordine in soprannumero.

71. Qualora il voto avvenga col sistema manuale, in ciascun seggio devono essere predisposte delle cabine elettorali, o spazi similari isolati, nel numero sufficiente per consentire la segretezza del voto e la celerità delle operazioni.

72. Le schede per l'elezione dei vari organi - Presidente, Consiglio, Revisore dei Conti - devono essere di colore diverso.

73. In ciascuna scheda viene riportato l'elenco dei candidati nell'ordine con cui è stato inserito nella lista.

Le schede vanno autenticate da un componente del seggio elettorale.

74. Ogni delegato riceve per ciascuna società sportiva rappresentata:

- a) la scheda per l'elezione del Presidente del Comitato;
- b) la scheda per l'elezione del Consiglio del Comitato;
- c) la scheda per l'elezione del Revisore dei Conti del Comitato.

La Commissione per i Poteri e le Garanzie può predisporre, per ciascuna delle cariche da eleggere, schede di valore plurimo in maniera, però, da garantire la segretezza del voto.

75. Il voto si esprime con una indicazione segnata accanto al nome o ai nomi dei candidati prescelti; in caso di votazione di un numero di candidati maggiore di quello massimo previsto, non essendo possibile individuare la volontà dell'elettore in merito alle scelte compiute, la scheda verrà annullata.

76. Ultimate le operazioni di voto in tutti i seggi, la Commissione per i Poteri e le Garanzie procede allo scrutinio con le modalità previste dal programma e seguendo il seguente ordine:

- elezione del Presidente del Comitato;
- elezione del Consiglio del Comitato;
- elezione del Revisore dei Conti del Comitato;

77. La decisione sulla validità delle schede è assunta dal Presidente del seggio e, se occorre, decisa a maggioranza dai componenti del seggio stesso.

Eventuali reclami in merito vanno presentati immediatamente alla Commissione per i Poteri e le Garanzie la quale decide, in via definitiva, prima della compilazione del verbale finale delle operazioni elettorali.

78. Ultimato lo scrutinio di ciascuna carica, ogni seggio rimette i relativi risultati alla Commissione per i Poteri e le Garanzie che provvede alla somma dei voti dei vari seggi e a formare le relative graduatorie.

79. La Commissione per i Poteri e le Garanzie esamina eventuali reclami pervenuti e sugli stessi decide in via definitiva; compila quindi il verbale finale delle operazioni elettorali che rimette al Presidente dell'Assemblea per la comunicazione dei risultati e la proclamazione degli eletti.



STATUTO

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 10 del 19/10/2019
Rep. n. 1.161/2019 - registrato in data 21/10/2019

PREMESSA

Il Centro Sportivo Italiano (d'ora in avanti anche denominato C.S.I.) è sorto nel 1944 come Opera della Gioventù Italiana di Azione Cattolica, in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (F.A.S.C.I.), costituitasi nel 1906 e sciolta nel 1927 durante il regime fascista.

La Federazione Attività Ricreative Italiane (F.A.R.I.) fu costituita nel 1945, come Opera della Gioventù Femminile di Azione Cattolica.

Entrambe le organizzazioni, rispettivamente per il settore maschile e quello femminile, ebbero come fine di offrire ai giovani la possibilità di vivere l'attività sportiva in una visione cristiana dell'uomo.

Nel 1971 le due associazioni si sono unificate nell'attuale C.S.I., dandosi uno statuto unitario. Il Centro Sportivo Italiano, traducendo nell'azione sportiva gli orientamenti della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l'esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.

Il Centro Sportivo Italiano, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell'azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società ribadendo la sua azione volta all'educazione attraverso lo sport.

Il Centro Sportivo Italiano intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell'accoglienza, della salute, dell'occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell'ambiente, della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell'agio, dell'interculturalità, della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano condivide e vive la propria proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante testimonianza cui sono chiamati.

Il Centro Sportivo Italiano si adopera per contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive, promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all'interno del sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 1 – Scopi e riconoscimenti

1. Il Centro Sportivo Italiano associazione di promozione sociale (in seguito anche C.S.I. aps), sia come livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile e dal codice del terzo settore, retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. Si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il perseguimento delle attività di interesse generale meglio indicate nell'articolo seguente. Il livello nazionale del C.S.I. potrà richiedere il riconoscimento come rete associativa di carattere nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 del d. lgs. 117/17.

2. È riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e, limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, è sottoposto al controllo del C.O.N.I. a norma dell'art. 26, comma 3 – quater – dello Statuto del C.O.N.I. in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23.7.1999 n° 242 e successive modificazioni. Svolge attività paralimpica e a tal fine è riconosciuto dal C.I.P..

3. È facoltà dell'associazione procedere con la richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme.

4. Il Centro Sportivo Italiano è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di animazione cristiana e fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.).
5. È altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
6. È iscritto nel registro unico degli enti del terzo settore. Tale comma sarà efficace solo a seguito dell'avvenuta iscrizione a detto registro.
7. L'associazione ha struttura democratica ed opera attraverso organi centrali e strutture periferiche riconosciute, dotate di propria soggettività e autonomia e che a tal fine adottano il presente statuto su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati e dei tesserati ad ogni livello.
8. Promuove un movimento sportivo che vive l'esperienza dello sport come processo educativo, di crescita, di impegno, di aggregazione e promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. Realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà.
9. Garantisce e promuove il decentramento e la piena soggettività ed autonomia dei comitati territoriali e regionali che rappresentano la storia e i valori dell'associazione nei rispettivi territori di competenza, così come stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2 – Attività

1. Il C.S.I. promuove, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche. Potrà svolgere anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5 del decreto legislativo 117/17 che qui si riportano:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) formazione universitaria e post-universitaria;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il C.S.I. svolge prioritariamente:

- attività sportive: agonistiche e non agonistiche, anche attraverso modalità competitive, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto e in coerenza con i Regolamenti tecnici federali e con i principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I.;

- attività amatoriali e ludico-motorie con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica agonistica;

- attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi nonché per insegnanti di attività motorie e sportive delle scuole dell'obbligo e non nell'ambito della didattica sulla motricità e lo sport e sul ruolo della tutela alla salute che esso riveste, di cui all'allegato 1 della Direttiva n. 170 del 21/03/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- attività sussidiarie culturali, di comunicazione, indagine e ricerca finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva, editoriali a carattere culturale, informativo, tecnico e didattico finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.

3. In armonia con i principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli Enti di Promozione Sportiva, il Centro Sportivo Italiano contribuisce alla organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento degli E.P.S. sancito dal C.O.N.I..

4. Per il perseguimento delle sue finalità, il Centro Sportivo Italiano promuove la diffusione dello sport per tutti, collaborando con la famiglia, le istituzioni e le strutture educative e sociali; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi e, nell'ambito della sua attività istituzionale, presta una particolare attenzione alle iniziative rivolte alle condizioni di marginalità e disabilità.

5. Perseguendo l'educazione cristiana attraverso lo sport, realizza la propria azione educativa e di servizio pastorale, con specifica attenzione e dedizione per l'infanzia e l'adolescenza, attivando ogni forma di valorizzazione e di tutela dei minori che sono in Italia, anche in sinergia e in rete con altre agenzie educative.

6. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Centro Sportivo Italiano:

- promuove la tutela dei diritti dei cittadini che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- promuove e sviluppa l'associazionismo sportivo, in tutte le sue forme, su tutto il territorio italiano, diffondendone il carisma specifico anche all'estero, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato internazionale, sia europeo sia extraeuropeo;
- promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- promuove ed organizza corsi di formazione extra-scolastica per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di interessi legittimi, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse, nonché attraverso norme di tesseramento specifiche, approvate dagli organi competenti dell'associazione;
- promuove la cultura dell'innovazione e dell'impresa sociale nella promozione sportiva, quali prospettive di impegno, di valorizzazione occupazionale soprattutto giovanile, anche innestando percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi.

7. Nel perseguimento delle comuni finalità, gli organi centrali, i comitati territoriali e regionali del C.S.I. possono:

- a) acquisire, condurre in locazione e gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici;
- b) svolgere iniziative socio-culturali;

- c) svolgere attività di tempo libero, educative e formative;
- d) detenere quote di società che svolgano attività connesse ai propri fini;
- e) costituire soggetti giuridici con o senza scopo di lucro, funzionali allo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali e al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1;
- f) svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti del terzo settore non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo.

8. Il C.S.I. potrà svolgere anche attività diverse, purchè secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d. lgs. 117/17. È compito del consiglio nazionale deliberare dette attività purchè si svolgano in conformità al decreto previsto dal citato art. 6 d. lgs. 117/17.

Titolo I

DURATA – SEDE – ASSOCIATI – TESSERAMENTO

Art. 3 – Durata

1. Il C.S.I. ha durata illimitata.

Art. 4 – Sede e loghi associativi

1. La sede nazionale del C.S.I. è posta in Roma, Via della Conciliazione n. 1.

2. I comitati regionali e territoriali del C.S.I. avranno le sedi indicate nell'allegato "A" al presente statuto. Eventuali modifiche di sedi di competenza dei Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. deliberate dalle rispettive assemblee avranno efficacia solo in seguito alla loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale del C.S.I..

3. Il Consiglio Nazionale potrà, qualora ne sussistano le condizioni, istituire Comitati Interregionali e, previo parere del Comitato Regionale competente, Comitati Interprovinciali qualora lo richiedano le esigenze del territorio e le possibilità operative. Eventuali modifiche all'allegato "A" non costituiranno modifica del presente statuto e potranno essere assunte anche dal Consiglio Nazionale.

4. Il segno distintivo del Centro Sportivo Italiano è chiamato a rappresentare visivamente e simbolicamente l'Associazione. Il logotipo del Centro Sportivo Italiano, è costituito dall'acronimo CSI (senza punteggiatura e in carattere maiuscolo) che evolve in una forma morbida e dinamica come può essere il tracciato di una pista di atletica. Il logotipo CSI, accompagnato o meno dalla specifica Centro Sportivo Italiano, è segno distintivo dell'Associazione ed è al contempo marchio commerciale. Viene utilizzato per caratterizzare tutta la comunicazione istituzionale dell'Associazione, nonché le iniziative di tipo commerciale dallo stesso intraprese. Responsabile delle autorizzazioni all'utilizzo è la Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I colori associativi sono l'arancio e il blu.

Art. 5 – Associati e tesserati

1. Sono associati (in seguito anche affiliati) del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali, senza scopo di lucro, e le cooperative sportive dilettantistiche, le

università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-loco, cooperative sociali, enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del C.S.I. che ne facciano richiesta attraverso la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

2. Sono tesserati al C.S.I. tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all'art. 1 del presente statuto e svolgono in modo volontario le attività promosse dal soggetto affiliato nell'ambito del C.S.I..

3. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi, attraverso l'iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I., devono essere costituite in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 così come modificata dalla L. 128/04 o sulla base di quanto previsto dall'art. 1 L. 205/17 ed impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive del C.O.N.I. nonché alla pratica delle discipline indicate nell'allegato alla delibera C.N. C.O.N.I. 1569/2017 e sue eventuali modificazioni.

4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Affiliazione degli associati al C.S.I.

1. Il Consiglio nazionale stabilisce le norme e le modalità per l'affiliazione, il tesseramento ed i loro rinnovi annuali, attraverso deliberazioni, regolamenti ed ogni altro tipo di provvedimento che riterrà necessario. Le strutture territoriali saranno tenute a recepire e ad uniformarsi a dette indicazioni, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.

2. I soggetti di cui all'art. 5 comma 1 si affiliano al Centro Sportivo Italiano presso la Presidenza nazionale nei casi previsti dal regolamento ovvero per il tramite di un comitato territoriale. La domanda di affiliazione deve essere presentata dal soggetto che intende associarsi alla Presidenza Nazionale o al comitato territoriale competente, secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto e da apposito regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai documenti richiesti. Si definisce comitato territoriale competente quello della provincia amministrativa in cui ha sede legale il soggetto che intende affiliarsi. Nei casi in cui nello stesso territorio provinciale insistano più comitati territoriali, la relativa competenza sarà definita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, sentiti i comitati regionali, entro 6 mesi dall'approvazione del presente statuto. Nelle more dell'adozione del Regolamento, i comitati territoriali mantengono le prassi seguite fino all'approvazione del presente statuto.

3. Per ottenere l'affiliazione al C.S.I. sono richiesti i seguenti requisiti:

a) l'impegno di tesserare non meno di sette persone fisiche associate;

b) l'adesione espressa ed incondizionata al presente Statuto e ai regolamenti del C.S.I. nazionali e delle strutture territoriali di appartenenza. Nonché per i soggetti che intendessero iscriversi al registro C.O.N.I. l'espresso riconoscimento delle norme e delle direttive di detto ente e del C.I.P.;

c) Uno statuto conforme alle norme di legge esistenti in materia in relazione alla tipologia di soggetto che intende associarsi.

4. È espressamente escluso il rapporto associativo a tempo determinato.

5. Il vincolo associativo, perfezionato con la domanda di affiliazione, è a tempo indeterminato e viene meno solo in presenza di una causa di recesso o di esclusione. La volontà di rimanere associato al CSI dovrà essere annualmente riconfermata attraverso la procedura di rinnovo am-

ministrativo dell'affiliazione e con il pagamento della prescritta quota associativa il cui mancato versamento costituisce causa di esclusione.

6. Le domande di affiliazione al C.S.I., previa istruttoria della sussistenza dei requisiti, vengono trasmesse alla Presidenza Nazionale del C.S.I. per l'accoglimento.

7. In caso di reiezione della domanda per mancanza dei requisiti è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri con le procedure stabilite nell'apposito regolamento.

8. La domanda di affiliazione o di rinnovo annuale della stessa al C.S.I. presentata attraverso un Comitato Territoriale ha valore anche di richiesta di ammissione come associato al Comitato Territoriale presso cui è presentata e a quello Regionale di competenza intendendosi come tale quello in cui ha sede il comitato territoriale presso cui è avvenuta l'affiliazione.

Art. 7 – Cause di cessazione dal C.S.I.

1. I soggetti affiliati decadono dal vincolo associativo per:

- a) recesso volontario;
- b) mancato rinnovo amministrativo della affiliazione nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Nazionale;
- c) revoca deliberata dal Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o del versamento della relativa quota annua di riaffiliazione.

2. Il venir meno del vincolo associativo nei confronti del C.S.I. produce anche la decadenza del vincolo associativo con il Comitato Regionale e Territoriale di appartenenza.

3. Avverso il provvedimento di cui al punto 1. c) è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

4. Causa di cessazione è altresì l'esclusione di cui al successivo articolo.

5. La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate, le quali sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili per qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8 – Esclusione

1. Possono essere esclusi gli affiliati che adottino comportamenti, compiano atti o rilascino dichiarazioni incompatibili con la loro appartenenza al C.S.I. o che siano stati colpiti da provvedimento di radiazione definitivo comminato da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

2. Il procedimento relativo è promosso d'ufficio dal Procuratore associativo nazionale, anche su istanza di altri associati, tesserati o organi dell'ente ed è decisa dal Collegio Nazionale dei Probiviri, che si pronuncia in unico grado in via definitiva.

Art. 9 – Obblighi e diritti degli associati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri associati e tesserati al C.S.I. il presente statuto, i regolamenti dell'ente, quelli del Comitato Territoriale e Regionale di competenza, le deliberazioni, le decisioni dei suoi organi e tutti i regolamenti associativi, nonché le norme del C.O.N.I., ivi comprese quelle previste dal codice di comportamento sportivo e quelle sull'antidoping e ad adempiere a tutti gli obblighi di carattere economico derivanti dall'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo. l'appartenenza al C.S.I. La quota associativa non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.

2. Ogni associato affiliato ha diritto ad un voto.

3. Hanno diritto:

- di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee territoriali di propria competenza, secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza al C.S.I.;
- di partecipare alle iniziative promosse a tutti i livelli dall'associazione.

4. Ciascun affiliato ha il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ha diritto di ottenere a proprie spese estratti dei libri sociali obbligatori nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fine di non pregiudicare il diritto alla riservatezza della Associazione. La presidenza dovrà, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte dell'associato consentire la consultazione dei libri sociali obbligatori.

Art. 10 – Obblighi e diritti dei tesserati

1. Possono essere tesserati del C.S.I. le persone fisiche, indipendentemente dalla loro nazionalità, per cui ciascun affiliato ne faccia richiesta attraverso le modalità previste ed i regolamenti vigenti.

2. I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività del C.S.I. attraverso gli affiliati tramite i quali hanno presentato domanda e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive sia nazionali che territoriali del C.S.I..

3. I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti del C.S.I. nazionale e territoriali, del Codice di comportamento sportivo e delle norme antidoping emanate dal C.O.N.I.

4. Gli stessi cessano di appartenere al C.S.I. per:

- a) perdita della qualifica di associato del C.S.I. da parte del soggetto affiliato tramite il quale è stato tesserato;
- b) mancato rinnovo della tessera;
- c) radiazione disposta dai competenti organi del C.S.I.

5. I tesserati al C.S.I. acquistano diritto a svolgere attività ovunque questa sia indetta o organizzata da realtà aderenti o riconosciute dal C.S.I..

6. Le modalità di tesseramento dei dirigenti associativi, degli arbitri, dei giudici di gara e di particolari categorie di soggetti sono stabilite attraverso apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

7. Il tesseramento al C.S.I. ha validità dalla sua sottoscrizione fino al termine della stagione sportiva di riferimento e dovrà annualmente essere rinnovato con le modalità indicate dal Consiglio Nazionale. La decorrenza del medesimo è fissata dal Consiglio Nazionale sulla base delle varie discipline praticate.

8. Non potranno essere tesserati i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

9. Non potranno inoltre essere tesserati per un periodo di dieci anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei

loro confronti. La Segreteria provvederà ad emettere apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

10. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Titolo II

GLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI

Art. 11 – Ruolo e presenza nel C.S.I. degli Assistenti ecclesiastici

1. A tutti i livelli dell'associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I., attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

L'assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte del Presidente Nazionale.

Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.

2. L'assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera.

3. La durata del mandato dell'assistente ecclesiastico, è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.

Titolo III

ORGANI E ORGANISMI

Art. 12 – Organi

1. Sono organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I.:

- a) l'Assemblea Nazionale, Regionale e Territoriale;
- b) il Presidente Nazionale, Regionale e Territoriale;
- c) il Consiglio Nazionale, Regionale e Territoriale;
- d) la Presidenza Nazionale, Regionale e Territoriale;
- e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti e il Revisore contabile regionale e territoriale;
- f) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g) l'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;
- h) gli organi di giustizia sportiva.

2. Le competenze esclusive di detti organi non sono delegabili.

Art. 13 – Organismi

1. Sono organismi centrali del C.S.I.:

- la Consulta nazionale dei comitati regionali;
- la Consulta nazionale dei comitati territoriali;
- le Commissioni tecniche;
- la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara.

Art. 14 – L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano del C.S.I. e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elettiva è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati che hanno aderito, tramite la Presidenza nazionale, solo al C.S.I. nazionale e dai delegati nazionali eletti dagli affiliati nelle Assemblee dei Comitati Territoriali di appartenenza, secondo le seguenti modalità:

- a) Comitati Territoriali che hanno fino a 50 affiliati: un delegato;
- b) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 51 e 150: due delegati;
- c) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 151 e 300: tre delegati;
- d) Comitati Territoriali che hanno un numero di affiliati compreso tra 301 e 500: quattro delegati;
- e) Comitati Territoriali che hanno 501 affiliati o oltre: cinque delegati.

2. I legali rappresentanti degli enti affiliati solo al C.S.I. nazionale avranno diritto ad un voto e non potranno partecipare per delega all'assemblea. Ai delegati di ciascun Comitato Territoriale sono attribuiti tanti voti quanti sono i soci affiliati al comitato stesso al momento della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, divisi per il numero dei delegati ammessi ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, arrotondato sempre per eccesso all'unità superiore. Assumono la carica di delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Territoriale. Il primo delegato sarà sempre il Presidente territoriale eletto, successivamente saranno indicati quali delegati i consiglieri eletti sulla base del numero di voti ricevuti nelle rispettive assemblee elettive in ordine decrescente e fino ad esaurimento, per quello territoriale, del numero di delegati indicati al comma 1. I componenti del Consiglio Territoriale che non rientrassero nel numero dei delegati effettivi assumeranno il ruolo di supplenti.

3. I delegati nazionali e i loro supplenti devono essere necessariamente tesserati al C.S.I. e restano in carica per l'intera durata del loro mandato di consiglieri. Decadono come delegati con la decadenza, per qualsivoglia motivo determinata, della loro carica di consiglieri territoriali. Il delegato non può delegare altro delegato.

4. In caso di indisponibilità dei delegati eletti, parteciperà all'assemblea il supplente, considerato come tale colui che ha ottenuto il successivo, in ordine decrescente, maggior numero di prefe-

renze nelle Assemblee Territoriali. In mancanza, il numero dei voti del Comitato Territoriale saranno espressi dai delegati rimasti.

5. Assistono all'Assemblea nazionale, il Presidente Nazionale, i componenti del consiglio nazionale, i consiglieri di presidenza, i componenti del collegio dei revisori dei conti, i membri degli Organi centrali di giustizia, i candidati alle cariche associative, il Presidente onorario, se nominato, l'Assistente Ecclesiastico, i Presidenti dei Comitati Regionali e le persone invitate dal Presidente Nazionale.

Art. 16 – Validità delle assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente del C.S.I. a seguito di delibera del Consiglio Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

2. Nello stesso anno di svolgimento dei giochi olimpici estivi dovranno essere convocate, in data comunque anticipata rispetto a quella indicata per l'assemblea nazionale le Assemblee Territoriali e le Assemblee Regionali. Nel caso in cui un Comitato Regionale o Territoriale non provveda alla convocazione della propria assemblea elettiva nel termine indicato, il Consiglio Nazionale è autorizzato alla nomina di un commissario ad acta che provvederà a detti adempimenti e a quelli a ciò conseguenti.

3. L'Assemblea Nazionale in sessione ordinaria, elegge, con votazioni separate e distinte, il Presidente Nazionale e ne approva il programma di mandato, il Consiglio Nazionale, il Presidente e i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti, il Collegio Nazionale dei Probiviri e, ogniqualevolta previsto, provvede all'integrazione dei componenti degli organi centrali.

4. L'Assemblea Nazionale in sessione straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla ricostituzione degli organi decaduti, secondo le norme specifiche stabilite dal presente Statuto.

5. Le elezioni previste nelle Assemblee Nazionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste da apposito Regolamento deliberato dal consiglio nazionale.

6. L'Assemblea Nazionale, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno il 30% degli affiliati. Detta assemblea potrà essere competente a deliberare, con le maggioranze di cui al comma successivo, la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale e/o del Presidente Nazionale e/o della Presidenza nazionale.

7. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto previsto al successivo art. 19 è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 65% dei delegati e almeno il 70% + 1 dei voti assembleari aventi titolo a partecipare ai lavori; l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che potrà essere convocata trascorsa un'ora dalla precedente convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno il 40% dei delegati aventi titolo per partecipare ai lavori e che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti assembleari.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti partecipanti alla votazione. Le astensioni e i voti bianchi o nulli valgono come voto contrario.

Art. 17 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, è convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla

prima. La convocazione è inviata via posta elettronica ai Comitati Territoriali e Regionali, pubblicata su comunicato ufficiale e sulla home page del sito internet istituzionale del C.S.I. La convocazione indicherà il numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito al precedente art. 15 comma 1. I delegati, a tal fine, eleggono domicilio presso la sede del Comitato Territoriale dove riceveranno la convocazione della assemblea di propria pertinenza.

2. Il delegato che non potesse essere presente ne darà comunicazione alla Presidenza Nazionale almeno quindici giorni prima perché si possa procedere alla convocazione dei supplenti. Nel caso in cui uno o più delegati, effettivi o supplenti, non si presentassero alla verifica poteri della assemblea al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea stessa, validamente costituita, i voti assegnati al loro Comitato Territoriale di appartenenza verranno redistribuiti tra i delegati effettivamente presenti. Ove non si presentasse alcun delegato effettivo o supplente per un Comitato Territoriale, i voti di quel comitato non potranno essere rappresentati in assemblea.

3. Unitamente alla convocazione, se l'ordine del giorno prevede il rinnovo o l'integrazione degli organi nazionali, vengono pubblicate e rese disponibili agli aventi diritto le norme elettorali e le modalità per la presentazione delle candidature la cui scadenza deve essere fissata almeno 20 giorni prima la celebrazione dell'assemblea.

4. Le assemblee convocate per la modifica dello Statuto o per l'eventuale scioglimento del C.S.I. sono regolate da norme specifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 18 – Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale o presentate al Consiglio Nazionale anche da almeno il 30% degli affiliati.

2. Il Consiglio Nazionale indice entro 60 giorni l'assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'assemblea straordinaria sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto.

4. Per l'approvazione delle suddette proposte di modifica, è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti partecipanti alla votazione.

Art. 19 – Scioglimento del C.S.I. e devoluzione del patrimonio

1. La proposta di scioglimento del C.S.I. può essere presentata soltanto all'Assemblea Nazionale appositamente convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Nazionale o su richiesta scritta e motivata di almeno il 65% degli affiliati.

2. Per deliberare lo scioglimento del C.S.I. e la devoluzione del patrimonio occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di delegati che rappresentino almeno il 65% degli affiliati.

3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio dovrà essere destinato ad altri enti del terzo settore aventi finalità analoghe di quelle del C.S.I., sentite, in merito, le competenti autorità.

4. L'eventuale delibera di scioglimento del C.S.I. produce automaticamente lo scioglimento di ogni Comitato Regionale e Territoriale, il cui patrimonio avrà la destinazione vincolata prevista per il patrimonio del C.S.I. Nazionale.

5. Nel caso in cui si addivenisse allo scioglimento di un Comitato Regionale o Territoriale, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al C.S.I. Nazionale.

Art. 20 – Elezione del Presidente Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale elegge ogni quattro anni, su collegio unico nazionale, con elezione diretta e segreta il Presidente Nazionale.

2. La candidatura alla carica di Presidente nazionale deve essere presentata da un tesserato al C.S.I. e deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 300 affiliati appartenenti ad almeno 15 Comitati Territoriali, in rappresentanza di almeno 2 collegi elettorali, con le quali si elegge il Consiglio Nazionale.

3. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato che ottiene il consenso di almeno il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle. Se tale maggioranza non è conseguita, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Ove siano presenti due o più candidati, qualora nessuno di essi raggiunga il 50% più uno dei voti espressi, considerati come tali anche le schede bianche e nulle, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e sarà eletto il candidato che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di esatta parità di voti riportati da tutti i candidati, l'elezione del Presidente non è valida ed il Consiglio Nazionale eletto provvederà a convocare entro 30 giorni una nuova assemblea elettiva. Nel periodo intercorrente svolgerà le funzioni di legale rappresentante dell'associazione il consigliere nazionale che ha riportato il maggior numero di preferenze e sarà coadiuvato in qualità di vice dai consiglieri nazionali che avranno riportato il maggior numero di preferenze in ciascuna delle restanti circoscrizioni elettorali.

Tali principi si applicano, per quanto compatibili, anche al livello regionale e a quello territoriale.

Art. 21 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale resta in carica quattro anni e non può svolgere più di tre mandati. Egli:

a) ha la rappresentanza istituzionale e politica di tutta l'associazione e quella legale del livello nazionale ferma restando la rappresentanza legale attribuita ai Presidenti dei Comitati Territoriali e Regionali, in virtù della loro autonomia giuridica e patrimoniale come previsto dal presente statuto;

b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del C.S.I. e nell'ambito delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;

c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi centrali del C.S.I.;

d) concede ai tesserati, su conforme parere del Consiglio Nazionale, il provvedimento di grazia;

e) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Nazionali;

f) convoca e presiede le Assemblee Nazionali;

- g) convoca e presiede le Consulte nazionali dei comitati regionali e territoriali;
- h) nomina, revoca e sostituisce i coordinatori d'area, previa ratifica approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale.

2. In caso di suo temporaneo impedimento o assenza, le sue funzioni sono assunte dal Vice-presidente vicario o, in mancanza, dall'altro Vice presidente in carica. In caso di impedimento contemporaneo anche dei Vice presidenti, il Consiglio Nazionale, convocato dalla Presidenza entro 10 giorni dalla notizia, elegge al proprio interno un reggente con funzioni di legale rappresentante preposto a sovrintendere all'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 6 mesi. Al termine di tale periodo, qualora non sia stata ristabilita la piena disponibilità del Presidente Nazionale o di uno dei Vice, si dovrà procedere a convocare l'assemblea elettiva. Tale articolo si applica anche all'elezione del Presidente Regionale e di quello Territoriale.

Art. 21 bis – Numero di mandati

- 1.** Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018, il Presidente uscente, per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti.
- 2.** Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4, L. n. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.
- 3.** Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 4 L. n. 8/2018 i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti un ulteriore mandato.

Art. 22 – Il Consiglio Nazionale

- 1.** I componenti del Consiglio nazionale restano in carico per quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Il Consiglio Nazionale è composto:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) dai consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale nel numero determinato dal successivo art. 23.
- 2.** Il Consiglio Nazionale:
 - a) determina le linee programmatiche del C.S.I. e i necessari strumenti per la loro attuazione;
 - b) cura e vigila l'andamento della vita e le attività del C.S.I.;
 - c) elegge nel suo seno, su proposta del Presidente Nazionale, 2 Vicepresidenti, e da 3 a 5 consiglieri, componenti della Presidenza Nazionale;
 - d) ratifica a maggioranza dei presenti la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area proposti dal Presidente Nazionale;
 - e) nomina la Commissione nazionale arbitri e giudici di gara, le Commissioni tecniche nazionali e gli organi nazionali di giustizia sportiva la cui composizione e funzionamento

saranno disciplinati da apposito regolamento;

f) approva i regolamenti necessari all'organizzazione dell'associazione;

g) predispone la relazione relativa alla gestione;

h) approva il bilancio preventivo e consuntivo della associazione. I componenti del Consiglio Nazionale che siano anche membri della Presidenza Nazionale non prenderanno parte al voto sul bilancio;

i) dispone il commissariamento dei Comitati Regionali e Territoriali per impossibilità di funzionamento o sussistenza di gravi motivi di cui all'art. 39 co. 8 del presente statuto;

j) nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore associativo nazionale;

k) esprime il suo parere vincolante sui provvedimenti di grazia di competenza del Presidente Nazionale;

l) provvede annualmente a definire un elenco delle discipline sportive praticate dandone comunicazione al Coni ed ai propri affiliati e tesserati;

m) concede, con motivata deliberazione, provvedimenti di amnistia e di indulto.

3. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale non proceda alla approvazione del bilancio consuntivo dovrà essere convocata, entro gg. 30, l'assemblea straordinaria che dovrà deliberare definitivamente sulla approvazione di detto bilancio.

4. Il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale, illustra gli obiettivi annuali e le linee strategiche del suo mandato, sulla scorta del programma presentato in Assemblea Nazionale.

5. La disposizione sulla durata della carica e il limite dei mandati di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche ai componenti degli organi regionali e territoriali.

Art. 23 – Modalità di elezione del Consiglio Nazionale

1. I consiglieri nazionali in numero di 32 sono eletti dall'Assemblea Nazionale attraverso 3 collegi interregionali che sono così composti:

a) collegio n. 1 "nord": Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;

b) collegio n. 2 "centro": Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria;

c) collegio n. 3: "sud e isole": Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Il collegio che conta il numero maggiore di affiliati elegge 16 consiglieri, gli altri due collegi 8 consiglieri ciascuno. È consentita la candidatura in un solo collegio.

3. Ciascuna candidatura per l'elezione a consigliere nazionale deve essere corredata da un numero di sottoscrizioni, da parte degli affiliati aventi diritto di voto, che è così determinato:

a) Collegio che elegge 16 consiglieri: 50 sottoscrizioni;

b) Collegi che eleggono 8 consiglieri ciascuna: 25 sottoscrizioni.

4. Ogni associato può sottoscrivere un numero massimo di candidature pari al numero dei consiglieri assegnati al collegio elettorale del quale fa parte.

5. Ciascun delegato ha diritto ai voti corrispondenti al numero di affiliati che rappresenta e può esprimere la propria preferenza per non più di un terzo dei candidati da eleggere arrotondandolo all'unità inferiore. Ogni delegato vota solo per i candidati al Consiglio Nazionale espressione del collegio elettorale di appartenenza.

6. Al fine di assicurare la rappresentanza di genere, nel Consiglio Nazionale dovrà essere comunque garantita la presenza di membri di genere diverso in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale funziona in seduta plenaria o per commissioni sulla base di apposito regolamento.

2. Deve comunque riunirsi in seduta plenaria almeno 2 volte l'anno.

3. Esso, inoltre, può essere convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale o della Presidenza Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale in seduta plenaria è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Nazionale in seduta plenaria, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

6. La seduta è valida quando siano presenti la metà più uno dei consiglieri aventi diritto al voto, tra cui, necessariamente, il Presidente o, in sua assenza, almeno uno dei due Vicepresidenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatte salve quelle per le quali lo statuto non preveda maggioranze diverse.

7. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ivi comprese le modalità di convocazione delle stesse, è stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Potranno far parte delle commissioni consiliari anche non componenti del Consiglio Nazionale qualora ritenuto opportuno.

Art. 25 – Partecipazione alle riunioni del Consiglio Nazionale

1. Del Consiglio Nazionale fanno parte senza voto deliberativo:

- a) l'Assistente Ecclesiastico Nazionale;
- b) i Presidenti di Comitato Regionale;
- c) il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
- d) i coordinatori di area.

2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale anche altre persone qualificate sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 26 – Dimissioni dei Consiglieri Nazionali

1. Ciascun consigliere nazionale cessa dalla carica per dimissioni volontarie, per mancato rinnovo del tesseramento al C.S.I. o per impedimento definitivo.

2. Al consigliere nazionale dimissionario o impedito definitivamente dal poter partecipare ai lavori del consiglio, subentra il primo dei non eletti nel suo collegio di elezione sempre che questi abbia ottenuto almeno 1 voto valido del medesimo genere.

3. Il Consiglio Nazionale potrà deliberare la decadenza del consigliere assente ingiustificato ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale.

Art. 27 – Integrazione del Consiglio Nazionale

1. Qualora non sia stato possibile integrare il Consiglio Nazionale con candidati non eletti ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, il Consiglio rimarrà nei suoi pieni poteri, pur se in numero ridotto, a condizione che siano comunque presenti almeno il 50% degli eletti per ogni circoscrizione.

2. In caso contrario, si procederà alla convocazione dell'assemblea elettiva per l'elezione suppletiva necessaria a ricostituire il plenum del Consiglio nel numero e nei collegi nei quali si sia determinata la vacanza.

Art. 28 – Decadenza del Presidente e del Consiglio Nazionale

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Nazionale deve essere garantita la continuità della gestione associativa.

2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente Nazionale: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Nazionale: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) ed il Consiglio Nazionale in prorogatio per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;

b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente Nazionale: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Nazionale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a); in caso di impedimento temporaneo la funzione verrà assunta dal vicepresidente vicario;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei consiglieri nazionali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

d) la decadenza, l'impedimento definitivo, l'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive o la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei soli consiglieri non determina la decadenza dell'organo se non rientranti nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c);

e) mancata approvazione anche da parte della assemblea straordinaria del bilancio del C.S.I. ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 comma 3 o mozione di sfiducia da parte dell'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 c. 6: resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, altro Vicepresidente) per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche.

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Nazionale, o di qualunque altro organo nazionale, sono irrevocabili.

Art. 29 – Le Consulte nazionali dei Comitati regionali e territoriali

1. Sono istituite le Consulte nazionali dei comitati regionali e di quelli territoriali. Sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente nazionale. Vi partecipano tutti i Presidenti Regionali e Territoriali in carica o loro delegati. Si riuniscono su convocazione del Presidente Nazionale e quando ne facciano richiesta almeno il 25% dei componenti della Consulta dei comitati territoriali e il 40 % dei componenti della Consulta dei comitati regionali.

La convocazione è a cura del Presidente nazionale e avviene via posta elettronica. Possono essere convocate anche contestualmente allo svolgimento dell'assemblea elettiva.

2. Vi partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico nazionale, i consiglieri nazionali, quelli di presidenza e i coordinatori d'area, se invitati.

3. Esse hanno compiti consultivi e propositivi sullo sviluppo delle diverse attività del C.S.I. in materia di costi di affiliazione e tesseramento, di programmazione e regolamentazione dell'attività sportiva e formativa, di politiche territoriali, di organizzazione delle strutture periferiche. Al loro interno, le consulte lavorano sia in sedute comuni, sia in sessioni specifiche per contenuti, territorialità, altre affinità di rilievo, individuate all'interno della Consulta medesima. Le Consulte possono essere convocate anche in seduta congiunta.

Art. 30 – La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da:

- il Presidente Nazionale;
- uno o più Vicepresidenti nazionali, scelti tra i consiglieri nazionali;
- da 3 a 5 consiglieri nazionali.

Questi ultimi sono indicati dal Presidente Nazionale nella riunione di insediamento del Consiglio Nazionale che ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese.

Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio Nazionale utile.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i coordinatori d'area, se nominati, e l'Assistente ecclesiastico nazionale. Dovrà essere invitato il Presidente del Collegio dei revisori dei conti in quei casi in cui sono all'ordine del giorno argomenti di natura economico-finanziaria.

3. La Presidenza Nazionale è l'organo esecutivo del C.S.I.:

- a) attua le decisioni del Consiglio Nazionale;
- b) coordina l'attività dei Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e degli associati del C.S.I., istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) assume in via d'urgenza le deliberazioni, di competenza del Consiglio Nazionale, che dovranno essere sottoposte alla sua ratifica nella prima riunione utile;
- d) cura le entrate e le spese dell'associazione sulla base del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale;
- e) concede, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi alle società e associazioni sportive dilettantistiche che lo richiedono e ne hanno i requisiti;
- f) si occupa del personale e dei rapporti di lavoro dell'associazione.

4. Le riunioni della Presidenza Nazionale sono convocate dal Presidente Nazionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Nazionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

5. La Presidenza Nazionale decade con il Consiglio Nazionale.

6. La Presidenza Nazionale designa il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Nazionale.

7. Le riunioni della Presidenza Nazionale e di tutti gli organi e organismi si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31 – I Coordinatori d'area

1. Il Presidente Nazionale propone la nomina da 2 a 6 coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa. Al momento del suo insediamento, definisce i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate con compiti gestionali di attuazione del programma di governo del Presidente.

2. Il Consiglio Nazionale, nella riunione di insediamento, ratifica o respinge la scelta con votazione unica e palese. Nel caso in cui il Consiglio Nazionale respinga la proposta del Presidente Nazionale, lo stesso potrà presentare una nuova proposta entro la stessa seduta, oppure chiedere di differirla nel primo Consiglio nazionale utile.

3. Il Consiglio Nazionale ratifica, a maggioranza, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area, se proposta dal Presidente Nazionale.

4. La Presidenza Nazionale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Nazionale che lo ha proposto.

5. Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Nazionale.

6. I coordinatori d'area, per l'attuazione del programma e delle attività gestionali delle varie aree, secondo le indicazioni operative della Presidenza Nazionale e di un regolamento organizzativo da emanare da parte del Consiglio Nazionale, potranno riunirsi in un coordinamento presieduto e convocato dal Presidente Nazionale, al quale parteciperanno anche i Vicepresidenti nazionali e l'Assistente ecclesiastico nazionale.

Art. 32 – Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazioni separate dall'assemblea. I componenti devono essere scelti tra soggetti, anche non tesserati, in possesso di requisiti oggettivi ed idonei all'esercizio della funzione. Solo il Presidente del Collegio nazionale deve essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili.
2. Il collegio è validamente costituito con la maggioranza dei membri e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
3. Quanto previsto dal presente statuto per il collegio dei revisori dei conti nazionali si applica, per quanto compatibile, ai revisori unici regionali e territoriali.

Art. 33 – Compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme del codice civile. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa degli organi centrali;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità del C.S.I.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo, al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
 - e) esprimere parere sul bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Nazionale;
 - f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - g) svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del d. lgs. 117/17.
2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito libro dei verbali e sottoscritto dagli intervenuti.
3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti può, dietro autorizzazione preventiva della Presidenza Nazionale, disporre ispezioni e procedere ad accertamenti, direttamente o attraverso la collaborazione di ispettori o del revisore del comitato appositamente nominato, presso tutti gli organi centrali e presso tutti i Comitati Regionali e Territoriali del C.S.I. richiedendo a tal fine la collaborazione dei Revisori territoriali. Le risultanze delle ispezioni, comportanti rilievi, devono essere immediatamente rese note alla Presidenza Nazionale e all'Ufficio del procuratore associativo nazionale.
4. Sussistendone i presupposti di cui all'art. 31 del d. lgs. 117/17 l'organo di controllo assumerà anche i compiti di revisione legale dei conti.

Art. 34 – Candidatura dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. I componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale ordinaria e durano in carica quattro anni. Le candidature al

Collegio nazionale dei Revisori dei conti e alle cariche di Revisori contabili dei Comitati Regionali e Territoriali possono anche essere presentate da soggetti non tesserati al C.S.I.

2. Chiunque può candidarsi, possedendo i requisiti previsti, depositando la propria candidatura almeno 20 giorni prima la data di svolgimento dell'assemblea presso la Presidenza Nazionale.

3. Vengono eletti membri effettivi del collegio i primi due candidati che raggiungono il maggior numero di voti e membri supplenti i due successivi della graduatoria dei votati.

Art. 35 – Decadenza del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei conti non decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

2. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei Revisori dei conti nonché per le eventuali surroghe si applica quanto contemplato dal Codice Civile.

Art. 36 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è l'organo di giustizia endoassociativa del C.S.I..

2. Esso è competente a deliberare, inappellabilmente, da amichevole compositore, su tutti i ricorsi avverso le decisioni degli organi centrali, regionali e territoriali del C.S.I., sulla presentazione delle candidature, le modalità di svolgimento delle assemblee, le revoche del tesseramento, le controversie tra organi, tra tesserati e tra questi ultimi e gli affiliati e in ogni altro caso espressamente previsto dal presente statuto.

3. Avverso i commissariamenti degli organi territoriali è ammesso il ricorso al plenum del collegio secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

4. Lo svolgimento della sua attività è disciplinato dal regolamento giurisdizionale.

5. Al Collegio dei Probiviri nazionale deve essere affidata anche la competenza delle controversie che sorgono all'interno delle strutture regionali e territoriali del C.S.I. e che non siano di competenza degli organi di giustizia sportiva.

Art. 37 – Composizione e funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da nove membri, tesserati al C.S.I., eletti dall'Assemblea Nazionale su collegio unico nazionale. Dura in carica quattro anni. Il collegio, in occasione della sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

2. Il Collegio si costituisce in collegi interregionali (nord, centro, sud) ogniqualevolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di prima istanza sulla base di apposito regolamento. Ciascun collegio interregionale è composto da 3 componenti, nominati dal Presidente e si riunisce presso la sede del Comitato della regione presso cui ha sede il ricorrente.

3. Il Collegio nazionale si costituisce in Collegio unico nazionale, alla presenza di tutti i suoi componenti, con sede in Roma, ogniqualevolta sia necessario pronunciarsi in merito a ricorsi endoassociativi di seconda istanza.

4. Non possono partecipare al Collegio di seconda istanza i membri che hanno fatto parte di quello che si è pronunciato in prima istanza.

5. Il Collegio nazionale dei probiviri si riunisce in sessione plenaria nelle materie stabilite dal presente statuto o nei casi previsti dai regolamenti associativi.
6. In tutte le sue riunioni il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 38 – Decadenza del Collegio nazionale dei Probiviri

1. I membri del Collegio nazionale dei Probiviri cessano dalla carica per dimissioni volontarie o per impedimento definitivo all'esercizio delle proprie funzioni. In tale ipotesi subentrerà nel Collegio il primo dei non eletti a condizione che abbia riportato almeno 1 voto. In assenza il Collegio rimarrà costituito con i membri rimanenti.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica da parte del Presidente, il componente più anziano di età convoca entro 30 giorni il Collegio che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
3. Il Collegio decade in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica della metà più uno dei suoi componenti. In tal caso dovrà svolgersi, entro 90 giorni, un'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione del nuovo Collegio.
4. La decadenza del Presidente e/o del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio che cessa comunque dalla carica alla sua scadenza naturale.

Titolo IV

LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto e dell'apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.

8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di:

- a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;
- b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
- c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
- d) omessa trasmissione alla Presidenza Nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
- e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale ;
- f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;
- g) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza Nazionale.

9. Il commissariamento è deliberato dalla Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito per i Comitati Territoriali il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla Presidenza Nazionale.

10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.

11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale e non può essere superiore a 12 mesi; entro tale termine deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata di 12 mesi con delibera del Consiglio Nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato commissariato, il Consiglio Nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati Territoriali confinanti.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente in unica istanza al Collegio nazionale dei Probiviri nell'integralità della composizione. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.

13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali Comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 – I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.

2. I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale CSI ...» seguita dal nome della Regione.

3. I Comitati Regionali curano l'attività sportiva e formativa del CSI a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del CSI sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Regionali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei

Comitati Territoriali appartenenti alla propria regione, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali attraverso una sinergia operativa con i Comitati Territoriali. In tale compito i Comitati Regionali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i Comitati Territoriali della propria regione al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale.

In particolare i Comitati Regionali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici.

Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto.

5. Le risorse finanziarie dei Comitati Regionali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi degli affiliati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- e) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.

6. I Comitati Regionali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Art. 41 – L'Assemblea del Comitato Regionale

1. L'assemblea del Comitato Regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.

2. L'assemblea del Comitato Regionale è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.

3. Assistono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto, i consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del C.S.I., i candidati alle cariche associative.

4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'Assemblea Nazionale e di funzionamento degli organi nazionali previste dal presente statuto.

Art. 42 – Validità delle Assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima.

2. L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale.
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Eventuali proposte di scioglimento del Comitato o di modifica dello statuto sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e dovranno essere portate all'attenzione di questa con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenente a due Comitati Territoriali della regione; tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale.
2. Viene eletto Presidente Regionale il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Regionale i principi definiti all'art. 20 comma
3. Il Presidente Regionale:
 - a) ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale così come previsto dal presente Statuto;
 - b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Regionale;
 - c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi regionali;
 - d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Regionali;
 - e) convoca e presiede le Assemblee Regionali;
 - f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti Regionali e i componenti della Presidenza Regionale, previa ratifica del Consiglio Regionale;
 - g) nomina i coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previa ratifica del Consiglio Regionale.

Art. 44 – Il Consiglio Regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, il cui numero è così determinato:
 - a) 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati;
 - b) 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati;
 - c) 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.
2. Fanno parte del Consiglio Regionale con diritto di voto il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti, i Presidenti dei Comitati Territoriali di competenza e, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale.

3. Il Consiglio Regionale:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato Regionale;
- b) elegge nel suo seno uno o più Vicepresidenti;
- c) ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
- e) determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
- f) nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
- g) approva i regolamenti di competenza regionale;
- h) delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del Comitato Regionale;
- i) nomina gli organi di giustizia regionali.

4. Il Consiglio Regionale ratifica, su proposta del Presidente Regionale, i consiglieri da eleggere alla Presidenza Regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti, ed i vicepresidenti, eleggendoli al proprio interno.

Art. 45 – La Presidenza Regionale

1. La Presidenza Regionale è composta:

- dal Presidente Regionale;
- da uno o più Vicepresidenti regionali;
- da 3 a 5 consiglieri regionali.

2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale ed i coordinatori d'area se non sono anche consiglieri regionali.

3. La Presidenza è l'organo esecutivo del Comitato Regionale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Regionale;
- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato;
- d) coadiuva il Presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Regionale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti;
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea o del Consiglio Regionale.

Le riunioni della Presidenza Regionale sono convocate dal Presidente Regionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si

intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Regionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

La Presidenza Regionale decade col Consiglio Regionale.

La Presidenza Regionale ratifica il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Regionale.

4. Le riunioni della Presidenza si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 46 – I Coordinatori d'area regionali

1. Il Presidente Regionale può proporre la nomina da 2 a 6 coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Regionale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Regionale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area.

3. La Presidenza Regionale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Regionale che li ha nominati.

4. Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Regionale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi, i coordinatori d'area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Regionale.

Art. 47 – Il Revisore dei Conti regionale

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.

2. Il Revisore dei conti regionale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del comitato regionale.

3. Per quanto compatibile si applicano le norme previste per il Collegio dei Revisori dei conti nazionale. I verbali del revisore dei conti regionale dovranno essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti nazionale.

Art. 48 – Il Comitato Territoriale

1. I Comitati Territoriali curano l'attività sportiva e formativa del C.S.I. a livello territoriale. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi tipo di altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto. Essi hanno compiti di rappresentanza del Centro Sportivo Italiano sul territorio di competenza e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Territoriali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei propri affiliati, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali e regionali. In tale compito i Comitati Territoriali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i propri affiliati al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale. In particolare i Comitati Territoriali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali e regionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici. Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

2. I Comitati Territoriali riconosciuti dal C.S.I. sono indicati nell'allegato "A" del presente statuto.

3. I Comitati Territoriali, costituiti in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto e acquisendo la denominazione «Comitato Territoriale C.S.I. di ...» seguita dal nome del capoluogo o della località di competenza. Essi devono mantenere una consistenza minima di almeno 20 affiliati e 1000 tesserati.

4. I Comitati Territoriali dovranno annualmente tramettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

5. I Comitati Territoriali:

- a) promuovono e gestiscono il tesseramento associativo;
- b) promuovono e gestiscono l'attività sportiva territoriale;
- c) organizzano gare, campionati o altre manifestazioni che il C.S.I. intenda far svolgere nel territorio di competenza del Comitato;
- d) provvedono, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate, alla formazione tecnica dei propri arbitri e ufficiali di gara;
- e) promuovono ed organizzano attività formative rivolte a tecnici, allenatori, dirigenti appartenenti ai propri affiliati.

6. Le risorse finanziarie dei Comitati Territoriali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) quote e contributi degli affiliati;
- c) contributi e quote di iscrizione dei tesserati commisurati ai costi di gestione dei servizi affidati;
- d) contributi di enti pubblici e privati;
- e) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- f) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi, e da servizi resi ai propri soci

Art. 49 – L'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale.
2. L'Assemblea Territoriale è composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al C.S.I. alla data della sua convocazione.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al soggetto affiliato da almeno tre mesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del d.lgs. 117/17 e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risulti colpito da sanzioni in corso di esecuzione.
4. Ogni affiliato ha diritto ad un voto e interviene all'Assemblea nella persona del suo legale rappresentante ovvero del vicepresidente o, in caso di impedimento di questi ultimi, di un altro membro dell'organo amministrativo.
5. Può inoltre intervenire e votare in Assemblea mediante il conferimento di delega scritta ad altro affiliato. Ogni partecipante all'Assemblea potrà detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega nella seguente misura:
 - a) 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 affiliati votanti;
 - b) 2 fino a 200 affiliati votanti;
 - c) 3 fino a 500 affiliati votanti;
 - d) 4 fino a 1000 affiliati votanti;
 - e) 5 oltre 1000 affiliati votanti.

Art. 50 – Convocazione e costituzione dell'Assemblea Territoriale

1. L'Assemblea Territoriale è convocata annualmente dal Presidente Territoriale. Provvederà in via ordinaria, all'approvazione della relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento del Comitato e, in via elettiva, nell'anno di svolgimento delle olimpiadi estive ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16, all'elezione del Presidente e del Consiglio Territoriale, del Revisore contabile territoriale e del suo supplente con le modalità previste dai regolamenti vigenti.
2. La convocazione avverrà a cura del Presidente Territoriale tramite pubblicazione sul sito internet del C.S.I. e contestuale invio di comunicato ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'Assemblea Territoriale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli affiliati intervenuti.
4. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 51 – Il Presidente del Comitato Territoriale

1. L'Assemblea del Comitato Territoriale elegge ogni quattro anni con elezione diretta e segreta il Presidente Territoriale.
2. La candidatura alla carica di Presidente Territoriale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 5 affiliati.

3. Viene eletto Presidente Territoriale il candidato che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Territoriale i principi definiti all'art. 20 comma 3.

4. Il Presidente Territoriale:

- a) ha la rappresentanza legale del Comitato Territoriale così come previsto dal presente statuto;
- b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Territoriale;
- c) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto degli organi territoriali;
- d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriali;
- e) convoca e presiede le Assemblee Territoriali;
- f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti territoriali e i componenti della Presidenza Territoriale, previa ratifica del Consiglio Territoriale;
- g) nomina i coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previo ratifica del Consiglio Territoriale.

Art. 52 – Il Consiglio Territoriale

1. Il Consiglio del Comitato Territoriale è composto da:

- il Presidente;
- i consiglieri eletti dall'Assemblea Territoriale il cui numero è così determinato: 8 nei comitati che contano sino a 200 associati, 12 nei comitati che contano sino a 400 associati, 16 nei comitati con oltre 400 associati.

2. Il Consiglio Territoriale determina il numero dei consiglieri da eleggere alla Presidenza Territoriale, in un numero variabile da 2 a 5 componenti ed il numero dei Vicepresidenti eleggendoli al proprio interno. Fa parte del Consiglio Territoriale l'Assistente ecclesiastico territoriale, senza voto deliberativo.

3. Il Consiglio Territoriale:

- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo di gestione del Comitato;
- b) predispone la relazione relativa alla gestione del Comitato;
- c) determina le linee programmatiche del Comitato Territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione;
- d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del Comitato Territoriale;
- e) elegge nel suo seno uno o più Vicepresidenti e i componenti della Presidenza Territoriale, in numero necessario al buon funzionamento dell'organo;
- f) nomina le commissioni tecniche e gli organi di giustizia sportiva;
- g) approva i regolamenti necessari all'organizzazione del Comitato Territoriale.

Art. 53 – La Presidenza Territoriale

1. La Presidenza Territoriale è composta:

- dal Presidente Territoriale;
- da uno o più Vicepresidenti territoriali;
- da 2 a 5 consiglieri territoriali.

Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico territoriale e i coordinatori d'area che non siano anche consiglieri di presidenza.

2. La Presidenza Territoriale è l'organo esecutivo del Comitato Territoriale:

- a) attua le decisioni del Consiglio Territoriale;
- b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
- c) cura le entrate e le spese del Comitato Territoriale;
- d) coadiuva il Presidente Territoriale nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Territoriale;
- e) nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti;
- f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea Territoriale o del Consiglio Territoriale;

3. Le riunioni della Presidenza Territoriale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le convocazioni della Presidenza Territoriale avvengono via posta elettronica con un preavviso di giorni 3.

Art. 54 – I Coordinatori d'Area territoriali

1. Il Presidente Territoriale può proporre la nomina da 2 a 6 coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Territoriale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Territoriale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area.

3. La Presidenza Territoriale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Territoriale.

4. Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Territoriale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi territoriali, i coordinatori d'area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Territoriale.

Art. 55 – Il Revisore dei Conti Territoriale

1. Presso ogni Comitato Territoriale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.
2. Il Revisore dei conti territoriale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del Comitato Territoriale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Collegio dei Revisori dei conti nazionale.

Titolo V

ELEGGIBILITÀ, CANDIDATURE, INCOMPATIBILITÀ, DURATA E LIMITI DEI MANDATI

Art. 56 – Requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione

1. Fatti salvi gli ulteriori e diversi requisiti esplicitamente previsti per ciascuna carica dal presente statuto, ciascun tesserato, per accedere a qualsiasi carica elettiva ad ogni livello dell'associazione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di eleggibilità:
 - a) essere tesserato al C.S.I. all'atto della presentazione della candidatura;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del C.S.I. nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e degli altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) non avere in corso squalifiche o inibizioni sportive definitive superiori a sei mesi comminate dal C.S.I. ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
 - f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - g) aderire esplicitamente ai principi ispiratori del C.S.I., mediante la sottoscrizione del Patto associativo che va riportato integralmente nel modello di accettazione della candidatura.
2. Sono ineleggibili a qualsiasi carica quanti abbiano in essere controversie giudiziarie col C.S.I., col C.O.N.I., con Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dallo stesso.
3. Non può essere eletto in Presidenza Nazionale, Regionale, Territoriale, organi e organismi e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 57 – Candidatura alle cariche elettive centrali e periferiche

1. Chi intende candidarsi a Presidente Nazionale deve aver ricoperto la carica di presidente o consigliere nazionale, regionale o territoriale.
2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere nazionale, regionale e territoriale devono essere tesserati al C.S.I. al momento della convocazione dell'assemblea elettiva.
3. Coloro che intendono candidarsi alla carica di componente del Collegio nazionale dei Probi-viri devono essere tesserati al C.S.I. e devono risultare in possesso dei requisiti previsti per questo ruolo dal regolamento giurisdizionale.

Art. 58 – Incompatibilità

1. Sono incompatibili:
 - a) la carica di Presidente Nazionale, con qualsiasi altra presidenza nell'ambito del Centro Sportivo Italiano;
 - b) la carica di componente gli organi centrali (nazionale) è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale ivi compresa quella di coordinatore d'area nazionale;
 - c) la carica di Presidente nazionale, di componente il collegio dei revisori dei conti, di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'ente;
 - d) la carica di Presidente Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta in cui la giurisdizione territoriale può identificarsi con quella regionale;
 - e) La carica di componente degli organi di giustizia sportiva o endoassociativa è incompatibile con i componenti delle Presidenze Territoriali, Regionali e Nazionali, con gli incarichi di coordinatore d'area o di componente delle commissioni tecniche.
2. Sono inoltre incompatibili, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi simili al C.S.I., se non in rappresentanza dell'Associazione e dietro espressa autorizzazione del Consiglio Nazionale.
3. Coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili, comunicando la scelta al Presidente competente per livello. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico assunto posteriormente. Il procedimento di decadenza è intrapreso dall'organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento.

Art. 59 – Durata dei mandati

Il mandato degli organi elettivi coincide con la durata dei medesimi e si intende compiuto dopo 2 anni e 1 giorno dal momento dell'elezione.

Titolo VI

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 60 – Entrate e patrimonio

1. Le entrate del C.S.I. sono costituite da:

- a) quote di affiliazione e di tesseramento, nelle misure fissate dal Consiglio Nazionale;
- b) i proventi derivanti dalla organizzazione di attività sportive e formative in favore degli affiliati e dei loro tesserati;
- c) contributi e sovvenzioni erogati da enti, pubblici e privati, esclusivamente finalizzati all'attività istituzionale;
- d) legati e/o donazioni;
- e) beni mobili e/o immobili;
- f) altri proventi derivanti da attività di pubblicità, sponsorizzazione, diritti radio-televisivi.

2. Le quote di affiliazione, di rinnovo annuale della stessa e di tesseramento e i contributi a vario titolo versati dagli affiliati sono intrasmissibili e rimangono definitivamente acquisite dal C.S.I.

3. Il patrimonio del C.S.I. ai vari livelli è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. Ai fini di quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 117/17 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. Il C.S.I. nazionale e i Comitati Regionali e Territoriali redigono bilanci annuali autonomi sulla base di un omogeneo piano dei conti. Il livello nazionale dell'associazione nonché i Comitati Regionali e Territoriali sono dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia amministrativa e contabile.

5. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale tra i soci e i tesserati durante la vita dell'associazione.

6. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali o accantonati in appositi fondi a tal scopo destinati. Essi potranno essere temporaneamente investiti in quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro, purché gli utili derivanti da tali gestioni siano diretti al conseguimento delle finalità istituzionali.

7. Il bilancio potrà essere redatto secondo le indicazioni previste dall'art. 13 del d. lgs. 117/17.

Art. 61 – Norme di amministrazione e contabilità

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, da sottoporre anche alla Giunta nazionale C.O.N.I., sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente. Al bilancio d'esercizio deve essere allegata una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Il Consiglio Nazionale del C.S.I. provvederà alla redazione anche del bilancio sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 14 primo comma del d. lgs. 117/17. I Consigli dei Comitati Regionali e Territoriali hanno facoltà di redigere il bilancio sociale.

3. È emanato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, un regolamento di amministrazione e contabilità da sottoporre, previo parere del Collegio nazionale dei Revisori dei conti, su proposta della Presidenza Nazionale, all'approvazione del Consiglio Nazionale.
4. Il bilancio consuntivo, una volta approvato, dovrà essere pubblicato sul sito internet del C.S.I.
5. L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività diversa nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Titolo VII

GIUSTIZIA SPORTIVA E ASSOCIATIVA

Art. 62 – Procedimenti previsti nel C.S.I.

1. Nel Centro Sportivo Italiano sono previsti i seguenti procedimenti di carattere contenzioso:
 - a) di natura sportiva o a comunque derivanti da attività a carattere competitivo per le quali viene prevista la pubblicazione di risultati o comunque una classifica: di competenza degli Organi di giustizia sportiva;
 - b) di natura associativa o comunque derivanti dal vincolo associativo e dalla interpretazione e applicazione dello statuto e dei regolamenti associativi: di competenza del Collegio dei probiviri.

Art. 63 – Sistema di giustizia sportiva

1. Gli organi di giustizia sportiva, terzi ed indipendenti, previsti dal C.S.I., a livello nazionale, regionale e territoriale sono istituiti per sovrintendere al rispetto delle norme contenute nello statuto e nei regolamenti delle attività sportive e/o attività a carattere competitivo e sono tenuti all'osservanza dei principi generali derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo. Tutti i tesserati e gli affiliati sono tenuti al rispetto del codice di comportamento sportivo del Coni.
2. La giustizia sportiva è disciplinata dal regolamento di giustizia approvato dal consiglio nazionale che dovrà uniformarsi ai seguenti principi:
 - a) i procedimenti di giustizia assicurino l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti;
 - b) il processo sportivo attui i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
 - c) nei procedimenti di natura sportiva sia sempre assicurato il principio del doppio grado di giudizio.
3. Il regolamento di giustizia, inoltre, deve altresì prevedere che:
 - a) gli organi giudicanti e le parti redigano i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica;
 - b) la decisione degli organi giudicanti sia motivata e pubblica;
 - c) i termini di ogni procedimento non superino i 90 giorni;
 - d) sia redatto il Codice delle pene in cui sia stabilito che le sanzioni comminate ai tesserati

non potranno essere superiori a 2 anni per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età al momento dell'infrazione e a 4 anni per i maggiorenni. Solo per provvedimenti disciplinari di rilevante importanza, previsti dal Codice delle pene, è possibile comminare la sanzione della radiazione.

Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

4. Sono previsti e disciplinati nel regolamento di giustizia l'istituto della radiazione, della clemenza e della riabilitazione.

5. Sono concedibili amnistia ed indulto, con provvedimento del consiglio nazionale, e grazia, con provvedimento del presidente nazionale.

6. I tesserati al C.S.I.:

a) sono tenuti al rispetto delle disposizioni dello statuto e dei regolamenti del C.S.I.;

b) osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva;

c) ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

7. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva.

8. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al Coni per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il Coni, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale.

Art. 64 – Organi di giustizia sportiva

1. Sono organi della giustizia sportiva e potranno operare sia in forma collegiale che monocratica, secondo quanto previsto dal regolamento di giustizia:

a) la commissione territoriale giudicante;

b) la commissione regionale giudicante;

c) la commissione nazionale giudicante;

d) la Corte nazionale di giustizia sportiva;

e) la procura associativa.

2. Sono di competenza della commissione territoriale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere territoriale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione regionale giudicante.

3. Sono di competenza della commissione regionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere regionale. La seconda e definitiva istanza, è di competenza della commissione nazionale giudicante.

4. Sono di competenza della commissione nazionale giudicante i procedimenti relativi alle modalità di svolgimento e alla disciplina delle manifestazioni sportive di carattere nazionale; la commissione nazionale giudicante agisce in primo grado come organo monocratico, la seconda

e definitiva istanza, è di competenza della stessa commissione in seduta collegiale di almeno tre componenti.

5. La Corte nazionale di giustizia sportiva giudica sotto il profilo della legittimità i provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in primo e secondo grado secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento di giustizia sportiva e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dal regolamento di giustizia.

6. La procura associativa è l'organo di giustizia che attiva i procedimenti previsti, presso tutti gli organi di giustizia sportiva competenti.

7. Tutti gli organi di giustizia sportiva durano in carica quattro anni e sono eletti:

- a) gli organi di giustizia nazionali: dal Consiglio Nazionale;
- b) gli organi di giustizia regionali: dal competente Consiglio Regionale;
- c) gli organi di giustizia territoriali: dal competente Consiglio Territoriale.

8. I componenti degli organi di giustizia possono essere scelti tra soggetti non tesserati purché in possesso di provate capacità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti per l'esercizio della funzione.

Art. 65 – Sistema di giustizia associativa

1. Ai sensi degli articoli 36-38 del presente statuto, sono organi della giustizia associativa:

- a) Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- b) La Procura Associativa.

Art. 66 – Procura Associativa

1. La procura associativa è l'organo di giustizia nazionale - sia sportiva sia associativa - che attiva ed esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia del C.S.I., per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dai regolamenti sportivi, dallo statuto e dalle norme associative.

2. La procura associativa agisce di sua iniziativa o su denuncia di parte o di terzi, effettua la necessaria istruttoria e alla fine o archivia il caso o lo deferisce al giudizio del competente organo di giustizia.

3. La procura associativa è composta da due distinte sezioni:

- I Sezione - Ufficio del procuratore associativo inerente alla natura delle attività del Collegio dei probiviri;
- II Sezione - Ufficio della Sezione Garanzie inerente all'amministrazione della giustizia sportiva.

Per ciascuna Sezione sono previsti uno o più sostituti.

Art. 67 – Organi di Giustizia sportiva e Procura associativa

1. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa agiscono in piena autonomia nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza.

2. I componenti degli Organi di Giustizia e della procura associativa sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

Art. 68 – Provvedimenti disciplinari e termini di prescrizione

1. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative e di ogni altra disposizione loro applicabile.

2. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento associativo. La sopravvenuta estraneità al C.S.I. da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 69 – Clausola compromissoria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra associati per questioni inerenti tale loro qualifica, tra associati e tesserati o tra associati e il C.S.I., sia a livello nazionale che regionale o territoriale saranno devolute alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri disciplinato dal presente statuto.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 70 – Approvazione del nuovo Statuto e consistenza minima dei Comitati Territoriale sub-provinciali

1. I Comitati Territoriali e Regionali di cui all'allegato "A" dovranno provvedere ad adottare il nuovo statuto entro 12 mesi dalla sua approvazione. I Comitati Territoriali sub-provinciali che entro il termine del 31/12/2023 non raggiungeranno la consistenza minima di 40 affiliati e 3000 tesserati saranno unificati al Comitato Territoriale competente secondo l'apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale;

2. I Comitati Territoriali sub-provinciali che non raggiungeranno la consistenza minima, diventeranno strutture di presidio e rappresentanza del Comitato Territoriale geograficamente competente della provincia di riferimento;

3. Entro il medesimo termine dovrà aver luogo l'assemblea costitutiva del Comitato Regionale Trentino-Alto Adige/Sudtirolo.

Art. 71 – Prorogatio delle cariche elettive

1. I componenti elettivi e di nomina degli organi delle strutture nazionali, regionali e territoriali esistenti alla data di approvazione del presente statuto rimarranno in carica fino alla conclusione del loro attuale mandato per lo svolgimento dei compiti fino ad oggi svolti.

2. Le prime assemblee elettive che avranno luogo nel 2020 dovranno essere svolte sulla base di quanto prevede il presente statuto.

Art. 72 – Entrata in vigore

- 1.** Il presente statuto entrerà in vigore ai fini associativi dalla sua approvazione e, ai fini sportivi, dalla approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 2.** Ai fini di quanto previsto dal d. lgs. 117/17 il Presidente Nazionale, ed i Presidenti Regionali e Territoriali potranno provvedere all'iscrizione nel registro unico del terzo settore.
- 3.** Il mandato degli organi direttivi e la durata medesima proseguono secondo i limiti di durata del precedente statuto associativo.

ALLEGATO A

REGIONI	COMITATO	COMUNE
Abruzzo	Consiglio Reg.le C.S.I. Abruzzo	L'Aquila
Chieti	Comitato C.S.I. Chieti	Chieti
L'Aquila	Comitato C.S.I. L'Aquila	L'Aquila
Lanciano-Ortona	Comitato C.S.I. Lanciano-Ortona	Lanciano
Pescara	Comitato C.S.I. Pescara	Pescara
Teramo	Comitato C.S.I. Teramo	Teramo
Basilicata	Consiglio Reg.le C.S.I. Basilicata	Melfi
Matera	Comitato C.S.I. Matera	Matera
Melfi	Comitato C.S.I. Melfi	Melfi
Potenza	Comitato C.S.I. Potenza	Potenza
Calabria	Consiglio Reg.le C.S.I. Calabria	Reggio Calabria
Catanzaro	Comitato C.S.I. Catanzaro	Staletti
Cosenza	Comitato C.S.I. Cosenza	Cosenza
Crotone	Comitato C.S.I. Crotone	Isola di Capo Rizzuto
Lamezia Terme	Comitato C.S.I. Lamezia Terme	Lamezia Terme
Reggio Calabria	Comitato C.S.I. Reggio Calabria	Reggio Calabria
Tirrenico	Comitato C.S.I. Tirrenico	Acquappesa
Vibo Valentia	Comitato C.S.I. Vibo Valentia	Francavilla Angitola
Campania	Consiglio Reg.le C.S.I. Campania	Napoli
Ariano Irpino	Comitato C.S.I. Ariano Irpino	Ariano Irpino
Avellino	Comitato C.S.I. Avellino	Avellino
Aversa	Comitato C.S.I. Aversa	San Marcellino
Benevento	Comitato C.S.I. Benevento	Benevento
Caserta	Comitato C.S.I. Caserta	Caserta
Cava Dei Tirreni	Comitato C.S.I. Cava De' Tirreni	Cava De' Tirreni
Napoli	Comitato C.S.I. Napoli	Napoli
Salerno	Comitato C.S.I. Salerno	Salerno
Sessa Aurunca	Comitato C.S.I. Sessa Aurunca	Sessa Aurunca
Emilia-Romagna	Consiglio Reg.le C.S.I. Emilia Romagna	Bologna
Bologna	Comitato C.S.I. Bologna	Bologna
Carpi	Comitato C.S.I. Carpi	Carpi
Cesena	Comitato C.S.I. Cesena	Cesena
Faenza	Comitato C.S.I. Faenza	Faenza
Ferrara	Comitato C.S.I. Ferrara	Ferrara
Forli	Comitato C.S.I. Forli'	Forli
Imola	Comitato C.S.I. Imola	Imola
Modena	Comitato C.S.I. Modena	Modena
Parma	Comitato C.S.I. Parma	Parma

Piacenza	Comitato C.S.I. Piacenza	Piacenza
Ravenna	Comitato C.S.I. Ravenna	Ravenna
Reggio Emilia	Comitato C.S.I. Reggio Emilia	Reggio Emilia
Rimini	Comitato C.S.I. Rimini	Rimini

Friuli Venezia Giulia	Consiglio Reg.le C.S.I. Friuli V.Giulia	Udine
------------------------------	--	--------------

Gorizia	Comitato C.S.I. Gorizia	Gorizia
Pordenone	Comitato C.S.I. Pordenone	Pordenone
Trieste	Comitato C.S.I. Trieste	Trieste
Udine	Comitato C.S.I. Udine	Udine

Lazio	Consiglio Reg.le C.S.I. Lazio	Roma
--------------	--------------------------------------	-------------

Cassino	Comitato C.S.I. Cassino	Cassino
Frosinone	Comitato C.S.I. Frosinone	Frosinone
Latina	Comitato C.S.I. Latina	Latina
Rieti	Comitato C.S.I. Rieti	Palombara Sabina
Roma	Comitato C.S.I. Roma	Roma
Viterbo	Comitato C.S.I. Viterbo	Viterbo

Liguria	Consiglio Reg.le C.S.I. Liguria	Genova
----------------	--	---------------

Chiavari	Comitato C.S.I. Chiavari	Chiavari
Genova	Comitato C.S.I. Genova	Genova
Imperia-Sanremo	Comitato C.S.I. Imperia-Sanremo	Imperia
La Spezia	Comitato C.S.I. la Spezia	La Spezia
Savona-Albenga	Comitato C.S.I. Savona-Albenga	Savona

Lombardia	Consiglio Reg.le C.S.I. Lombardia	Agrate Brianza
------------------	--	-----------------------

Bergamo	Comitato C.S.I. Bergamo	Bergamo
Brescia	Comitato C.S.I. Brescia	Brescia
Como	Comitato C.S.I. Como	Como
Crema	Comitato C.S.I. Crema	Crema
Cremona	Comitato C.S.I. Cremona	Cremona
Lecco	Comitato C.S.I. Lecco	Lecco
Lodi	Comitato C.S.I. Lodi	Lodi
Mantova	Comitato C.S.I. Mantova	Mantova
Milano	Comitato C.S.I. Milano	Milano
Pavia	Comitato C.S.I. Pavia	Pavia
Sondrio	Comitato C.S.I. Sondrio	Morbegno
Vallecamonica	Comitato C.S.I. Vallecamonica	Esine
Varese	Comitato C.S.I. Varese	Varese

Marche	Consiglio Reg.le C.S.I. Marche	Jesi
---------------	---------------------------------------	-------------

Ancona	Comitato C.S.I. Ancona	Jesi
Ascoli Piceno	Comitato C.S.I. Ascoli Piceno	S. Benedetto del Tronto
Fermo	Comitato C.S.I. Fermo	Fermo
Macerata	Comitato C.S.I. Macerata	Macerata

Pesaro-Urbino	Comitato C.S.I. Pesaro-Urbino	Fano
Molise	Consiglio Reg.le C.S.I. Molise	Campobasso
Campobasso Isernia	Comitato C.S.I. Campobasso Comitato C.S.I. Isernia	Campobasso Scapoli
Piemonte	Consiglio Reg.le C.S.I. Piemonte	Novara
Acqui Terme Alba Alessandria Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbania Vercelli	Comitato C.S.I. Acqui Terme Comitato C.S.I. Alba Comitato C.S.I. Alessandria Casale Tortona Comitato C.S.I. Asti Comitato C.S.I. Biella Comitato C.S.I. Cuneo Comitato C.S.I. Novara Comitato C.S.I. Torino Comitato C.S.I. Verbania Comitato C.S.I. Vercelli	Acqui Terme Alba Valenza Asti Biella Cuneo Novara Torino Verbania Vercelli
Puglia	Consiglio Reg.le C.S.I. Puglia	Mesagne
Bari Barletta-Andria-Trani Brindisi Cerignola Conversano Foggia Lecce Molfetta Ostuni Taranto Terra D'Otranto	Comitato C.S.I. Bari Comitato C.S.I. Barletta - Andria- Trani Comitato C.S.I. Brindisi Comitato C.S.I. Cerignola Comitato C.S.I. Conversano Comitato C.S.I. Foggia Comitato C.S.I. Lecce Comitato C.S.I. Molfetta Comitato C.S.I. Ostuni Comitato C.S.I. Taranto Comitato C.S.I. Terra D'Otranto	Bari Andria - Bat Mesagne Cerignola Conversano Foggia Lecce Molfetta Ostuni Taranto Galatina
Sardegna	Consiglio Reg.le C.S.I. Sardegna	Cagliari
Cagliari Carbonia-Iglesias Gallura Anglona Medio Campidano Nuoro Oristano Sassari	Comitato C.S.I. Cagliari Comitato C.S.I. Carbonia-Iglesias Comitato C.S.I. Gallura-Anglona Comitato C.S.I. Medio Campidano Comitato C.S.I. Nuoro Comitato C.S.I. Oristano Comitato C.S.I. Sassari	Cagliari Iglesias Tempio Pausania S. Gavino Monreale Nuoro Oristano Sassari
Sicilia	Consiglio Reg.le C.S.I. Sicilia	Palermo
Acireale Agrigento Caltagirone Caltanissetta Catania	Comitato C.S.I. Acireale Comitato C.S.I. Agrigento Comitato C.S.I. Caltagirone Comitato C.S.I. Caltanissetta Comitato C.S.I. Catania	Acireale Agrigento Caltagirone Caltanissetta Catania

Enna	Comitato C.S.I. Enna	Enna
Messina	Comitato C.S.I. Messina	Messina
Noto	Comitato C.S.I. Noto	Noto
Palermo	Comitato C.S.I. Palermo	Palermo
Ragusa	Comitato C.S.I. Ragusa	Ragusa
Siracusa	Comitato C.S.I. Siracusa	Siracusa
Trapani	Comitato C.S.I. Trapani	Trapani

Toscana	Consiglio Reg.le C.S.I. Toscana	Firenze
Arezzo	Comitato C.S.I. Arezzo	Arezzo
Firenze	Comitato C.S.I. Firenze	Firenze
Grosseto	Comitato C.S.I. Grosseto	Grosseto
Livorno	Comitato C.S.I. Livorno	Livorno
Lucca	Comitato C.S.I. Lucca	Lucca
Massa Carrara	Comitato C.S.I. Massa Carrara	Massa
Pisa	Comitato C.S.I. Pisa	Pisa
Pistoia	Comitato C.S.I. Pistoia	Pistoia
Prato	Comitato C.S.I. Prato	Prato
Siena	Comitato C.S.I. Siena	Siena
Volterra	Comitato C.S.I. Volterra	Volterra

Trentino Alto Adige	Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	Trento
Bolzano	Comitato C.S.I. Bolzano	Bolzano/Bozen
Trento	Comitato C.S.I. Trento	Trento

Umbria	Consiglio Reg.le C.S.I. Umbria	Perugia
Foligno	Comitato C.S.I. Foligno	Foligno
Gubbio	Comitato C.S.I. Gubbio	Gubbio
Perugia	Comitato C.S.I. Perugia	Perugia
Terni	Comitato C.S.I. Terni	Terni

Valle D'Aosta	Consiglio Reg.le Valle d'Aosta	Aosta
Aosta	Comitato C.S.I.	Aosta

Veneto	Consiglio Reg.le C.S.I. Veneto	Verona
Belluno	Comitato C.S.I. Belluno	Belluno
Feltre	Comitato C.S.I. Feltre	Feltre
Legnago	Comitato C.S.I. Legnago	Legnago
Padova	Comitato C.S.I. Padova	Padova
Rovigo	Comitato C.S.I. Rovigo	Rovigo
Treviso	Comitato C.S.I. Treviso	Treviso
Venezia	Comitato C.S.I. Venezia	Mestre
Verona	Comitato C.S.I. Verona	Verona
Vicenza	Comitato C.S.I. Vicenza	Vicenza

A decorative graphic element consisting of two parallel, curved swooshes, one orange and one white, sweeping across the middle of the page from left to right.

CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Presidenza Nazionale
Via della Conciliazione 1
00193 Roma